



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTERADICI



Regione
Lombardia



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013)

MISURA 4

"Investimenti in immobilizzazioni materiali"

SOTTOMISURA 4.1

"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

OPERAZIONE 4.1.01

**Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende agricole**

Focus area principale 6b "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali"

**Focus area secondaria 2A "migliorare le prestazioni economiche delle aziende
agricole e forestali, incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle
aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"**

SECONDA PUBBLICAZIONE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

1. OBIETTIVI	4
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE	4
3. SOGGETTI BENEFICIARI	4
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	4
5. INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL	5
5.1 Interventi ammissibili	5
5.2 Interventi non ammissibili	7
5.3 Data di inizio degli interventi	7
6. COSA VIENE FINANZIATO	7
6.1 Spese relative agli interventi.....	7
6.2 Spese generali	7
6.2.1 Spese per progettazione e direzione lavori.....	7
6.2.2 Spese di informazione e pubblicità	8
6.2.3 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie	8
7. DOTAZIONE FINANZIARIA	8
8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	9
8.1 Ammontare del contributo	9
8.2 Spesa ammissibile	9
9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI.....	9
10. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	10
10.1 Criteri di valutazione.....	10
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15
12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	15
12.1 Quando presentare la domanda	15
12.2 A chi presentare la domanda.....	16
12.3 Come presentare la domanda	16
12.4 Documentazione da allegare alla domanda	17
12.5 Sostituzione della domanda	17
12.6 Ricevibilità della domanda	17
12.7 Domande incomplete e documentazione integrativa	18
13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO.....	18
13.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità della domanda	18
13.2 Istruttoria tecnico-amministrativa.....	18
13.3 Chiusura delle istruttorie	19
14. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	19
14.1 Controlli di secondo livello sulle domande di aiuto presentate.....	20
15. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI E CONTATTI.....	20
16. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE.....	20
17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	20
18. PROROGHE.....	21
19. VARIANTI	21
19.1. Definizione di variante	21
19.2 presentazione della domanda di autorizzazione alla variante.....	21
19.3 Presentazione della domanda di variante	21
19.3 Istruttoria della domanda di variante	22
20. CAMBIO DEL BENEFICIARIO.....	22
20.1 Condizioni per richiedere il cambio del beneficiario	22
20.2 Come richiedere il cambio del beneficiario	22
21. PROCEDURE DI PAGAMENTO	23
22. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE (anticipo, stato di avanzamento lavori, saldo)	23

22.1 Erogazione dell'anticipo	24
22.2 Erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL)	25
22.3 Erogazione del saldo	26
23. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI.....	27
24. CONTROLLO IN LOCO	28
24.1 Controlli sulla conformità ai requisiti in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro	29
25. FIDEIUSSIONI.....	29
26. CONTROLLI EX POST	29
27. DECADENZA DAL CONTRIBUTO	30
27.1. Procedimento di decadenza	30
28. IMPEGNI	30
28.1 Impegni essenziali	30
28.2 Impegni accessori	31
29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	31
30. ERRORI PALESI.....	32
31. RINUNCIA.....	33
32. REGIME DI AIUTO	33
33. MONITORAGGIO DEI RISULTATI	33
33.1 Indicatori.....	33
33.2 Customer satisfaction	34
34. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	34
34.1 Rimedi amministrativi.....	34
34.2 Rimedi giurisdizionali.....	35
35. SANZIONI	35
36. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	35
37. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA/CRONOGRAMMA.....	36
38. LISTA DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	36
ALLEGATO 1.....	38
ALLEGATO 2	53
ALLEGATO 3	62
ALLEGATO 5	67
ALLEGATO 7	69
ALLEGATO 8	73
ALLEGATO 9	74
ALLEGATO 9 bis	76
ALLEGATO 10	77

1 OBIETTIVI

L'Operazione si pone l'obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima.

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di stimolare la competitività del settore agricolo e di garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'azione per il clima e dei seguenti obiettivi specifici:

- Aumentare la redditività delle aziende agricole e forestali, anche attraverso processi di aggregazione e cooperazione delle imprese;
- Diffondere le pratiche agricole a salvaguardia della qualità dell'acqua;
- Sostenere i processi produttivi e le pratiche agricole che riducono le emissioni in atmosfera.

L'operazione contribuisce in via prioritaria a migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali, incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato. L'operazione contribuisce, indirettamente, a migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura, con effetti positivi sull'ambiente e sulla mitigazione dei cambiamenti climatici. Per rimanere competitive, le imprese agricole devono effettuare investimenti, talvolta anche importanti economicamente, per ammodernare e migliorare le strutture delle aziende agricole ed essere in condizione di rispondere rapidamente ed efficacemente all'evoluzione dei mercati nazionali ed internazionali e dei bisogni espressi dai consumatori. La riduzione dei costi e l'incremento della redditività passano attraverso l'introduzione di soluzioni innovative, di tipo tecnologico e gestionale, sostenibili dal punto di vista ambientale, necessarie per garantire la vitalità economica e produttiva delle imprese agricole, altrimenti destinate a perdere quote di mercato se non si adeguano all'evoluzione dei contesti economici e sociali.

Saranno favoriti gli interventi ambientalmente sostenibili che contribuiscano al mantenimento e conservazione del paesaggio collinare e montano rurale, utilizzando quindi soluzioni a ridotto consumo di suolo mediante l'utilizzo e riutilizzo di strutture esistenti, ovvero favorendo l'uso dei materiali e tecniche costruttive tradizionali nei casi di nuove costruzioni.

PARTE I - DOMANDA DI AIUTO

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio del GAL.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) imprenditore individuale,
- b) società agricola¹ di persone, capitali o cooperativa.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono:

- 1) essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP², anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
- 2) condurre un'azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti che non soddisfano la citata condizione possono proporre di realizzare solo interventi non attinenti al rispetto delle stesse norme. Tale limitazione non si applica nel caso di giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, purché gli interventi di

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

² Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo.

Per data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, si intende la più remota tra le date di:

- prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
- prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola.

Le suddette condizioni devono sussistere sino alla conclusione del periodo di mantenimento degli impegni di cui ai successivi paragrafi 28.1 e 28.2.

5 INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL

Ai fini dell'accesso al finanziamento il territorio del GAL è distinto in:

- a) **zone svantaggiate di montagna**, che comprendono il territorio dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020;
- b) **altre zone** o zone non svantaggiate, che comprendono il restante territorio del GAL.

Le domande presentate sono attribuite alle zone svantaggiate di montagna se le tipologie di richiedente soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

Tipologia di richiedente	Criteri per l'attribuzione della domanda alle zone svantaggiate di montagna	
Imprenditori individuali, società agricole di persone, società agricole di capitali e società cooperative agricole di conduzione dei terreni	La superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020
Società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni	Oltre il 50% della SAU totale condotta delle aziende associate ricade nei territori dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020

Per ciascuna delle tipologie di richiedente, qualora i due rispettivi criteri sopra citati non siano contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle **altre zone**.

Nel seguito le imprese e le società che presentano domande attribuite alla "zona svantaggiata di montagna" sono individuate come **Aziende di montagna**, mentre le imprese che presentano domande attribuite a "altre zone" sono individuate come **Aziende non di montagna**.

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti e relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea.

Sono ammissibili le seguenti tipologie d'intervento.

A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:

- 1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo³ di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- 2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo⁴ di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati alla conversione delle strutture esistenti;
- 3) costruzione di nuove serre e tunnel;

³ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

- B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine;
- C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"⁵ del PSR 2014-2020, è ammissibile l'adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell'ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento;
- D) acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:
 - 1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
 - 2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
 - 3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che:
 - a) l'effluente trattato sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
 - b) gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell'impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
 - 4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite l'installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo;
- E) acquisto di nuove macchine e attrezzature.
 Per le sole Aziende non di montagna, le nuove macchine e attrezzature sono ammissibili limitatamente a quanto riportato nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;
 Per le sole Aziende di Montagna, ovvero con sede in Comuni del Gal inseriti tra le zone svantaggiate di montagna, le tipologie di macchine ammissibili sono le macchine e/o attrezzature innovative introdotte in azienda per la prima volta e che consentano di svolgere in modo innovativo/migliorativo l'attività agricola. Tali macchine devono costituire elemento di novità per la stessa azienda e consentire un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.
- F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti;
- G) acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
- H) realizzazione o acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da prodotti fitosanitari (biobed);
- I) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap;
- J) interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi terrazzamenti e ciglionamenti con o senza rinforzi di pietrame, da realizzarsi mediante modellazione e dissodatura della superficie, preparazione del terreno (ripuntature, letamazione, fresatura), alla realizzazione di nuovi muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con o senza l'uso di malta, realizzazione di canalette di raccolta delle acque di ruscellamento, realizzazione di vasche per la raccolta delle acque, sentieri e/o scale in pietra e/o viabilità interna del sistema dei terrazzi e/o dei ciglionamenti.

Per specifiche tecniche relative ai singoli interventi si rimanda all'Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative.

⁵ Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi descritti nell'Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative, cui si rimanda per maggiori dettagli ed approfondimenti.

Si specifica che sono esclusi dal finanziamento gli interventi finalizzati al recupero, ripristino e sistemazione di terrazzamenti e ciglionamenti esistenti.

5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di validazione della domanda in SISCO.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul sito internet del GAL dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) **per la realizzazione di opere edilizie**, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - b) dal direttore dei lavori al Comune;
 - c) tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); nel caso la SCIA non indichi la data di inizio lavori, quest'ultima s'intende corrispondente alla data di presentazione della SCIA stessa al Comune;
- 2) **per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni**, la data del documento di trasporto.

6 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di spese:

- spese relative agli interventi (6.1)
- spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie (6.2)

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

6.1 SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI

Sono ammissibili al finanziamento le spese relative alle tipologie di intervento ammissibili indicate e descritte nel paragrafo 5.1

6.2 SPESE GENERALI

6.2.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti;
 - b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.
- L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

Le spese:

- 1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
- 2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute dopo l'1 aprile 2018;

- 3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00
Oltre 500.000,00	3,00

Impianti

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	3,00
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00
Oltre 500.000,00	1,00

La percentuale massima delle spese generali è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento (opere o impianti) ma non a scaglioni di spesa (Allegato 7 - Tabella "Classificazione Interventi 4.1.01").

- 4) devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
- di informazione e pubblicità;
 - di acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature;
 - di certificazione dei sistemi di qualità;
 - per la costituzione di polizze fideiussorie.

Per l'acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature, le spese per progettazione e direzione lavori non sono riconosciute.

6.2.2 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di **€ 200,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale. I materiali di informazione e pubblicità devono essere realizzati in conformità con quanto indicato nell'allegato 1 del decreto 6354/2016. L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

6.2.3 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo **0,38%** dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale. L'IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 595.000,00** ripartita in due graduatorie:

- a) **€ 295.000,00** per le domande presentate da imprese classificate "Aziende di montagna".
- b) **€ 300.000,00** per le domande presentate da imprese classificate "Aziende non di montagna".

Le eventuali economie registrate per il finanziamento delle domande connesse a una delle due graduatorie possono essere messe a disposizione per il finanziamento delle domande dell'altra.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata, con motivazione del Direttore del GAL, nel limite massimo del 15%.

8 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.

8.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate di montagna ⁶
Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" ⁵	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014 – 2020 ⁵	45%	55%
Tutte le tipologie di richiedente, indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa o della società, per investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali	35%	

Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.

8.2 SPESA AMMISSIBILE

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a **€ 20.000,00** per le imprese o le società ubicate in zona svantaggiata di montagna e a **€ 40.000,00** per le imprese o le società ubicate nelle zone non svantaggiate.

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo riguardante i soli investimenti di acquisto di nuove macchine e attrezzature di cui al paragrafo 5.1 E, è pari a **€ 5.000,00** per le imprese o le società ubicate in zona svantaggiata di montagna e a **€ 10.000,00** per le imprese o le società ubicate nelle zone non svantaggiate.

La spesa ammissibile non comprende l'IVA.

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi e/o agevolazioni concesse in Regime di Aiuto istituito per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e deve darne comunicazione al GAL.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Direttore del GAL entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 15 in caso di ammissione a finanziamento.

Le disposizioni riportate al Paragrafo "REGIME DI AIUTO" delle presenti D.A., sono di carattere generale e riportano le disposizioni come da normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

⁶ L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata di montagna è riportato nell'Allegato B del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, una inerente alle "aziende di montagna" e una inerente alle "aziende non di montagna", redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità indicate ai paragrafi 10.1 e 10.2.

Per entrambe le tipologie di aziende, "aziende di montagna" e "aziende non di montagna", l'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- a) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale) di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative;
- b) il comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti;
- c) le caratteristiche del richiedente e dell'azienda.

A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi di cui alla precedente lettera a) possono essere assegnati esclusivamente per investimenti richiesti a finanziamento nella domanda e ammessi a finanziamento nella fase istruttoria.

Per quanto riguarda il criterio "Sostenibilità economica dell'investimento", il punteggio è attribuito in relazione al rapporto tra il costo dell'investimento ammissibile a finanziamento e la Produzione Standard aziendale, calcolata automaticamente in Sis.Co. nella fase istruttoria.

Per le società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni, la Produzione Standard è la somma della Produzione Standard delle aziende agricole associate.

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella Tabella 1 e dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3 e 4.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a **20 punti**, assegnati nell'ambito della Tabella 2 "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)" dei citati criteri di valutazione.

Tabella 1

Riepilogo dei criteri di valutazione	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale), di cui alla Tabella 2, considerando in ordine decrescente: a) tipologia d'investimento; b) sostenibilità ambientale dell'investimento; c) contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici; d) contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici; e) innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo; f) sostenibilità economica dell'investimento.	100
Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti, di cui alla Tabella 3	25
Caratteristiche del richiedente e dell'azienda, di cui alla Tabella 4, considerando in ordine decrescente: a) giovane agricoltore; b) donna; c) azienda in area svantaggiata di montagna, azienda in aree protette o area Natura 2000, azienda biologica; d) azienda con produzione standard inferiore.	25

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 2. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 2, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 2

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
1		Tipologia d'investimento (Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente)	30
	1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3, 1.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale	18
	1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3, 1.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali	10
	1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: - la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali; - il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali;	14
	1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.3	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al paragrafo 5.1, lettera E) e all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative	13
	1.5 non cumulabile con 1.7 e 1.9	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o la realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera C) delle presenti disposizioni attuative	5
	1.6	Ristrutturazione o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati al mantenimento dell'attività agricola e di allevamento nei sistemi malghivi di montagna	0
	1.7 non cumulabile con 1.5 e 1.9	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	3
	1.8	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti di cui al paragrafo 5.1, lettera B) delle presenti disposizioni attuative	5
	1.9 non cumulabile con 1.5 e 1.7	Realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi terrazzamenti e ciglionamenti di cui al paragrafo 5.1, lettera J) delle presenti disposizioni attuative	7
2		Sostenibilità ambientale dell'investimento	20
	2.1 non cumulabile con 2.3 e 2.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati;	9

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
		- alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	
	2.2	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari applicate	5
	2.3 non cumulabile con 2.1 e 2.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	7
	2.4 non cum. 2.1 e 2.3	interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi terrazzamenti e ciglionamenti	7
	2.5	Introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti	1
	2.6	Realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali	2
	2.7	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antiinsetto	3
3		Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici	14
	3.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	6
	3.2	Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione; dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	4
	3.3 non cumulabile con 3.4	Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri con intercapedine e filtri per radiazione solare	4
	3.4 non cumulabile con 3.3	Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali	4
4		Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici	13
	4.1	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti	6
	4.2	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici	4

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	4.3	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	3
5		Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	12
	5.1	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	4
	5.2	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, alla raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	3
	5.3	Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al paragrafo 5.1, lettera G) delle presenti disposizioni attuative	2
	5.4	Installazione di sistemi finalizzati a ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) di cui al paragrafo 5.1, lettera H) delle presenti disposizioni attuative	2
	5.5	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	1
6		Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)	11
	Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 50.000,00 euro		
	6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	11
	6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 3,5 e inferiore o uguale a 7	9
	6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 7 e inferiore o uguale a 10	6
	6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 10	2
	Aziende con Produzione standard superiore a 50.000,00 euro e inferiore o uguale 150.000,00 euro		
	6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	10

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 2,5 e inferiore o uguale a 6	9
	6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 6 e inferiore o uguale a 9	8
	6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 9	7
	Aziende con Produzione standard superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 250.000,00 euro		
	6.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	9
	6.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 5	8
	6.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 5 e inferiore o uguale a 8	7
	6.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 8	6
	Aziende con Produzione standard superiore a 250.000,00 euro		
	6.13	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore a 0,5	8
	6.14	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2	7
	6.15	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 4	6
	6.16	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 4	5

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 3. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 3

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio
Zootecnia da latte	20
Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicapri	20
Vitivinicolo	25
Cereali, incluso riso	15
Ortofrutta	25
Avicoltura	10
Florovivaismo	20
Olio d'oliva	25
Miele	15
Zootecnia da carne: equini	10
Altri	5

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 4. I requisiti del richiedente e dell'azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tabella 4

Codice	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	Punteggio
1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Operazione 6.1.01	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (*)	4
3 non cumulabile con 4	Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	5
4 non cumulabile con 3	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: - Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) - Aree Natura 2000	4
5	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	4
6	Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	2
7 non cumulabile con 8 e 9	Azienda con Produzione standard tra € 15.000 e € 50.000	6
8 non cumulabile con 7 e 9	Azienda con Produzione standard tra € 50.001 e € 150.000	4
9 non cumulabile con 7 e 8	Azienda con Produzione standard tra € 150.001 e € 250.000	2

(*) La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del direttore del GAL, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990. L'istruttoria delle domande è realizzata dal Nucleo Tecnico di Valutazione.

12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una **domanda di aiuto**.

12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal giorno **6 novembre 2019, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del GAL www.galleccobrianza.it** e contestuale affissione all'albo pretorio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino in qualità di ente pubblico socio del GAL **delle presenti disposizioni attuative** e fino alle **ore 12.00 del giorno 4 febbraio 2020**.

Le presenti disposizioni attuative saranno altresì affisse agli albi pretori degli enti locali presenti sul territorio allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti del territorio.

La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in SISCO. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente.

La domanda che risulta presentata dopo la scadenza dei termini di presentazione sopra riportati non è ricevibile e quindi non è oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente.

12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con le modalità di seguito illustrate.

12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno, indirizzata al GAL QUATTRO PARCHI LECCO-BRIANZA deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti.

Il Richiedente chiude la procedura, scarica il report della domanda in formato PDF, appone la firma digitale e la ricarica in SISCO. Con tale operazione la domanda viene validata dal sistema e si intende presentata. La data e l'ora di presentazione sarà oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

La domanda viene sottoscritta digitalmente da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informatico e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda s'intende presentata unicamente entro i termini previsti dal bando e registrati dal sistema Sis.Co. (giorno – ore - minuti) successivamente il GAL provvederà all'assegnazione di apposito protocollo alle domande presentate nei tempi previsti dal bando, comunicando al richiedente l'avvenuta protocollazione, invece in caso di rigetto delle domande presentate oltre la scadenza il GAL provvederà a comunicarle ai richiedenti. Le comunicazioni saranno inviate tramite indirizzo PEC registrata sul Fascicolo Aziendale del sistema Sis.Co. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. Ai fini del presente bando per firma digitale si intende la sottoscrizione del report della domanda di sostegno, di cui al precedente paragrafo, da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.⁷ È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013.⁸

Oltre al report della domanda di sostegno anche i documenti previsti per ciascun bando, devono essere prodotti con firma digitale, allegati alla domanda e caricati a sistema in formato compresso e non modificabile (PDF, JPEG, p7m e zip).

⁷ Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "EIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del d.lgs. 82/2005.

⁸ ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"). Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti

Il GAL scarica dal sistema le domande di sostegno e provvede a numerarle secondo la propria modalità di protocollo. Il numero e la data di protocollo sono riportati sulle domande avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco di protocollo.

12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare *in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG*, sottoscritta ove previsto, con firma digitale, con firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata, da chi produce il documento, la seguente documentazione:

- a) **Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola**, compilato secondo il modello di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative. Il Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 10;
- b) **Progetto delle opere edili**, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
- c) **Computo metrico analitico estimativo delle opere edili**, redatto a cura del tecnico progettista di cui alla precedente lettera b);
- d) **Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi** previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- e) **Preventivi di spesa**, secondo le specifiche tecniche e le condizioni descritte nell'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative;
- f) **Autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- g) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁹ di avere o non avere richiesto**, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con **altre "Fonti di aiuto"** diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali, specificando quali in caso affermativo, compilata secondo il modello di cui all'Allegato 4 delle presenti disposizioni attuative;
- h) **Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000**.

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda all'**Allegato 2** alle presenti disposizioni attuative.

12.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3.

In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di validazione della nuova domanda in SISCO (Paragrafo 5.3).

La domanda già presentata è annullata e sostituita dalla nuova domanda soltanto a seguito della validazione di quest'ultima. In assenza della validazione della nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.6 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

Il GAL verifica che la domanda sia stata presentata a Sis.co entro il termine previsto dal bando. La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in SISCO. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.n. 241/1990 e ss.ss.ii.

Il Responsabile del procedimento, comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

⁹ Ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.

Terminata la fase di verifica della "ricevibilità" delle domande di aiuto, il Responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai beneficiari le cui domande sono ricevibili, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.

12.7 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

L'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 12.4 determina la **non ammissibilità della domanda** di aiuto all'istruttoria, che è comunicata tramite PEC ai richiedenti dal GAL e diventa definitiva a seguito dell'adozione del provvedimento definitivo degli esiti istruttori del GAL.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, il GAL, tramite PEC, ne chiede al richiedente la trasmissione sempre tramite PEC entro un termine non superiore a **10 giorni** dall'invio della richiesta, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria.

Il GAL che riceve la documentazione la carica a sistema durante la fase istruttoria.

Per ulteriori specifiche in merito alle modalità di gestione della documentazione, si rimanda all'**Allegato 2** alle presenti disposizioni attuative.

13 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'istruttoria delle domande di aiuto è effettuata dal GAL.

13.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Il Responsabile del procedimento o l'operatore individuato dal GAL e abilitato all'utilizzo del software (Sis.co), prende in carico la domanda elettronica, inserisce il numero e la data di protocollo e procede alla verifica di ammissibilità che prevede:

- la presenza della documentazione richiesta dal bando;
- eventuali altre condizioni di ammissibilità previste dal bando.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria.

Anche per le domande considerate "non ammissibili" all'istruttoria, il Responsabile del procedimento invia la comunicazione al richiedente, che diventa definitiva a seguito dell'adozione dell'atto di approvazione delle graduatorie da parte del GAL.

13.2 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'istruttoria delle domande di aiuto considerate ammissibili è effettuata dal GAL secondo la procedura prevista dal proprio Regolamento interno e di seguito descritta.

L'istruttoria è avviata nel rispetto delle presenti disposizioni attuative e prevede le seguenti fasi:

1. verifica dell'ammissibilità del progetto rispetto all'operazione oggetto della domanda di sostegno
2. istruttoria tecnico/amministrativa
3. attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione.

L'istruttoria della domanda di aiuto prevede lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

- 1) la verifica del mantenimento delle condizioni di cui al paragrafo 4;
- 2) la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- 3) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- 4) la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente **paragrafo 10**;

- 5) la determinazione della percentuale di contributo in riferimento al "Tipo di impresa o di società richiedente" e alla sua "Ubicazione", nonché in relazione alla tipologia degli investimenti, così come specificato al paragrafo 8.1.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una *visita in situ* presso l'azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui alla lettera a) del paragrafo 12.4 delle presenti disposizioni attuative; qualora il GAL ritenga non necessario effettuare la *visita in situ*, deve motivare tale scelta nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i tecnici incaricati dal Direttore del GAL redigono un verbale di istruttoria.

13.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

L'istruttoria si conclude con la redazione (a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione del Gal) di un verbale, che deve essere caricato a sistema.

I dati contenuti nel verbale devono essere riportati in Sis.co., per la creazione del Verbale di istruttoria informatizzato che viene firmato digitalmente dall'istruttore incaricato e controfirmato dal Responsabile del procedimento.

Il verbale viene trasmesso ai richiedenti che, entro 10 giorni di calendario dall'invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al GAL, tramite PEC, un'istanza di riesame; di tali osservazioni è dato conto nel verbale di riesame, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento; dell'esito di tale esame è data comunicazione, tramite PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Le modalità di riesame della domanda sono effettuate con la stessa procedura descritta per l'istruttoria delle domande di aiuto. In caso di non presentazione delle memorie l'istruttoria si considera conclusa.

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il GAL approva con proprio atto:

- a) l'elenco delle domande non ammesse all'istruttoria
- b) l'elenco delle domande con esito istruttorio negativo
- c) l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento
- d) l'elenco delle domande finanziate
- e) l'elenco delle domande ammesse ma non finanziate

Per ogni beneficiario di cui agli elenchi c), d) ed e), saranno indicati: Numero del procedimento, CUAA, ragione sociale, Comune, Importo totale dell'investimento, Importo ammesso, Contributo concesso, quota comunitaria di sostegno, punteggio assegnato.

Gli elenchi, approvati con atto formale dal Consiglio di Amministrazione del GAL, sono inviati al Responsabile di Operazione di Regione Lombardia, per la verifica della correttezza formale e della disponibilità finanziaria sulla Operazione di riferimento.

L'atto formale di approvazione degli elenchi contiene:

- il riferimento al Piano di Sviluppo Locale (azione del PSL e corrispondente operazione del PSR)
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente ed ammesse al finanziamento
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente, ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi
- il riferimento all'elenco contenente le istanze con parere sfavorevole
- la verifica della copertura finanziaria
- l'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

(CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, il Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il Responsabile del Procedimento comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto.

14.1 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO SULLE DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE

Saranno effettuati dei controlli di secondo livello su un campione casuale delle domande di aiuto presentate. I controlli potranno essere effettuati su tutte le domande, sia che queste siano poi ammesse o no a finanziamento

15. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI E CONTATTI

Le graduatorie saranno pubblicate nell'area "Amministrazione trasparente" del sito del GAL (<http://www.galleccobrianza.it>) (ai sensi del D.Lgs 33/2013) e comunicate tramite PEC ai richiedenti il giorno giovedì 9 maggio 2019.

Il provvedimento viene anche pubblicato, a cura di Regione Lombardia, sul sito <http://www.ue.regione.lombardia.it> ed inviato all'Organismo Pagatore Regionale per gli adempimenti ad esso spettanti.

Il GAL provvederà ad inviare ai beneficiari la comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori.

La comunicazione sarà inviata anche ai:

- beneficiari non finanziati per carenza di fondi, ma inseriti in graduatoria con l'indicazione del termine entro il quale la graduatoria rimane aperta al fine di poter ammettere a finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile in graduatoria utilizzando eventuali economie che si rendessero disponibili
- soggetti con esiti istruttorio della domanda negativo, con i motivi dell'esclusione,
- soggetti non ammessi all'istruttoria, con i motivi della non ammissibilità.

Per informazioni relative ai contenuti del bando, i contatti sono: Direttore Spinelli Dante, amministrazione@galleccobrianza.it

Per assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate (Sis.Co.):

numero verde 800 131 151

e-mail sisco.supporto@regione.lombardia.it

16 PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

Le domande istruite positivamente e inserite in graduatoria restano valide per quattro mesi dalla data di pubblicazione nell'area "Amministrazione trasparente" del sito del GAL del provvedimento di cui al paragrafo 14.

17 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre **24 mesi** dalla pubblicazione sul sito internet del GAL (<http://www.galleccobrianza.it>) del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 14.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se completamente funzionali e conformi agli investimenti ammessi a finanziamento.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

18 PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può beneficiare di una sola proroga per un periodo massimo di **sei mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. Per le domande presentate da **aziende di montagna**, la proroga può avere durata massima di **dieci mesi**, in considerazione delle sfavorevoli condizioni pedoclimatiche.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta deve essere indirizzata al GAL.

Il Direttore del GAL, ricevuta ed istruita la richiesta può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, tramite PEC, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario.

19 VARIANTI

19.1. DEFINIZIONE DI VARIANTE

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non determinino modifiche agli obiettivi e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, cioè il cambio di mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino un nuovo titolo abilitativo agli interventi edilizi;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano dettagliatamente motivate e non alterino le finalità del progetto originario.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

19.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante, deve richiedere, tramite Sis.Co., al GAL un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- 1) relazione tecnica sottoscritta da legale rappresentante o suo incaricato, recante la descrizione e le motivazioni delle varianti che si intendono apportare al Progetto inizialmente approvato,
- 2) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 5 al presente bando, firmato dal legale rappresentante dell'ente beneficiario;

Il Responsabile del procedimento verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

19.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario tramite Sis.Co. inoltra al GAL, la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 e corredata dalla:

- relazione tecnica sottoscritta da legale rappresentante o suo incaricato, recante la descrizione e le motivazioni delle varianti che si intendono apportare al progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4 "Documentazione da allegare alla domanda" debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 5 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario.

La domanda di variante sostituisce completamente la domanda iniziale.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto nel paragrafo 19.4. La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

19.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il GAL istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- 1) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel Piano aziendale di cui alla lettera a) del paragrafo 12.4;
- 2) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- 3) il cambio di mappale catastale non determini una variazione della zona territoriale di cui al paragrafo 5, attribuita nella fase istruttoria;
- 4) non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- 5) non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

Il GAL, conclusa l'istruttoria, può autorizzare o non autorizzare la variante. In entrambi i casi, tramite PEC, ne comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al beneficiario. Nel caso di accoglimento aggiorna, se del caso, il provvedimento di concessione.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 1; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Direttore del GAL si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

Se l'istruttoria della domanda di variante ha esito completamente negativo, anche la prima domanda di aiuto decade. Se la variante non è ammessa, la domanda può essere chiusa con esito positivo (ad esclusione della variante) oppure chiusa con esito negativo se senza variante l'intervento non ha più senso.

20 CAMBIO DEL BENEFICIARIO

20.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- 1) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- 2) il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- 3) non determini una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate, solo in caso di cambio del beneficiario.

20.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite Sis.Co. entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente.

Il Responsabile del procedimento, istruita la richiesta, comunica al subentrante e al cedente tramite PEC l'esito dell'istruttoria che può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;

- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione senza alcuna variazione.

Il subentrante deve presentare a SIS.CO la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2-A chi inoltrare la domanda e 12.3. COME PRESENTARE LA DOMANDA

Il Responsabile del procedimento, provvede all'istruttoria della domanda e nei casi di istruttoria positiva aggiorna gli atti di concessione del finanziamento e ne dà comunicazione al Responsabile di Operazione per gli adempimenti di competenza e al nuovo beneficiario

PARTE II - DOMANDA DI PAGAMENTO

21 PROCEDURE DI PAGAMENTO

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale.

I pagamenti sono disposti dall'Organismo Pagatore Regionale, che si avvale per l'istruttoria delle domande di SAL e saldo degli Organismi Delegati (OD), ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'OPR, che assume, per la gestione delle domande di pagamento, la funzione di Responsabile del procedimento.

Per ulteriori dettagli circa le procedure di gestione e controllo delle domande di pagamento e le procedure dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, si fa riferimento ai seguenti documenti:

- D.d.s. 11 giugno 2018 - n. 8492 - Programma di sviluppo rurale 2014 - 2010 della Lombardia - Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti (**Manuale Unico PSR**, consultabile al seguente indirizzo:

[Manuale Unico PSR e Schede Operative;](#)

- D.d.s. 29 giugno 2018 -n. 9649 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia – Manuale delle procedure dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento (di seguito **Manuale autorizzazione al pagamento**), consultabile al seguente indirizzo:

[Manuale autorizzazione al pagamento;](#)

D.d.s. 5 febbraio 2018 - n. 1363 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Modifiche ed integrazioni al manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento per l'operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole» approvato con decreto 15909 del 12.12. 2017 - ([di seguito Manuale operazione 4.1.01](#))

22 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE (anticipo, stato di avanzamento lavori, saldo)

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- a) anticipo;
- b) stato avanzamento lavori (SAL);
- c) saldo.

Alla validazione delle domande di pagamento il GAL riceve un messaggio e-mail di comunicazione di avvenuta presentazione della domanda.

È in capo al GAL la verifica della completezza della documentazione e della coerenza/pertinenza della spesa rispetto al progetto ed agli obiettivi del P.A.

Per le domande relative ai pagamenti diversi dagli anticipi, il GAL redige un verbale attestando la completezza della documentazione e la coerenza del progetto relativamente agli obiettivi del piano di attuazione.

Il GAL provvede successivamente alla trasmissione via PEC del verbale all'OD di riferimento, che lo acquisisce e lo allega all'istruttoria di pagamento.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori delle OD che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 22.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO, 22.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL), 22.3 EROGAZIONE DEL SALDO e 23 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI, redigono e sottoscrivono i relativi verbali, controfirmati dal Dirigente responsabile. Si ricorda che i beneficiari pubblici e i soggetti che operano in regime pubblicistico, devono dimostrare di avere seguito la corretta procedura appalti pubblici (compilazione apposite check list).

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso.

OPR informa il GAL in merito alla esecuzione di ogni pagamento.

Gli OD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Le Amministrazioni competenti inviano il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute, redige e sottoscrive una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli OD competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione; accertano la validità del documento di regolarità contributiva (DURC) e, ove previsto, la regolarità della documentazione antimafia e della dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato.

Si fa comunque specifico riferimento al Manuale Unico PSR - paragrafo 2.6. e al Manuale autorizzazione al pagamento – Fase1 – acquisizione elenco di liquidazione e verifiche di conformità amministrativa.

22.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso. Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) polizza fidejussoria, redatta in conformità con il modello all'Allegato 9 SCHEMA DI FIDEIUSSIONE (a cui aggiungere eventuale Allegato 9 bis SCHEMA DI CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA in caso di emissione della polizza a cura di un'Agenzia);
- 2) quando è necessario acquisire la **documentazione antimafia**, di cui all'art. 84 e 91 del DLgs. 159/2011, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con indicazione dei familiari conviventi "maggioresani" che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet della Prefettura di competenza. La documentazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una Pubblica Amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente pubblico. **L'evidenziazione di criticità in tema di documentazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione. Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale autorizzazione al pagamento" cap. 3.2.1 – paragrafo "Documentazione antimafia".**
- 3) documentazione attestante l'inizio degli interventi:

- a) nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo "Data di inizio degli interventi", punto 1), dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi o SCIA;
- b) nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il documento di trasporto.

In sede di accertamento per l'anticipo l'OD verifica la completezza e la correttezza della domanda di pagamento e della documentazione presentata e determina l'anticipo da liquidare.

In particolare, per quanto riguarda la fidejussione, Il funzionario istruttore controlla la completezza e la correttezza della polizza, verifica che la polizza sia stata emessa a favore di OPR e contratta con un istituto di credito o assicurativo (in questo caso solo se iscritto all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS). Nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata emessa da un'agenzia, la stessa deve essere accompagnata dalla conferma di validità emessa dalla sede, a cui deve essere allegata la copia di un documento di identità del firmatario della conferma stessa (Allegato 9 bis_SCHEMA DI CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA). L'originale della polizza fideiussoria deve essere poi inviata dall'Amministrazione competente all'OPR, utilizzando il protocollo federato.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale Unico PSR", cap. 2.2 Controllo delle domande di pagamento e al Manuale autorizzazione al pagamento – Fase1 – acquisizione elenco di liquidazione e verifiche di conformità amministrativa.

22.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

I beneficiari che non hanno richiesto o ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori (SAL).

La richiesta di SAL avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIS.CO., allegando la seguente documentazione:

1. giustificativi di spesa in copia (fatture o documenti contabili equivalenti), **riportanti sempre il CUP**, e tracciabilità dei pagamenti effettuati (documenti di pagamento quali bonifici/ricevute bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell'assegno, estratti conto delle carte di credito utilizzate per i pagamenti, MAV, mandati di pagamento per gli Enti pubblici), riportanti i riferimenti di pagamento e preferibilmente anche il CUP, accompagnati da relativa liberatoria secondo il modello in allegato 8 MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA FATTURE con indicato il codice CUP assegnato al progetto; le fatture emesse prima dell'assegnazione del codice CUP devono riportare il numero di domanda SIS.CO. con la quale sono stati richiesti gli interventi oggetto della fattura o il riferimento al decreto di approvazione delle disposizioni attuative dell'Operazione. Le fatture o documenti contabili equivalenti devono essere registrati in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile **"PSR 2014-2020 – Operazione 19.2.01 – 4.1.01"** riportante anche il codice CUP relativo alla domanda finanziata. L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
2. per le spese di personale allegare: time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente i giorni impiegati nel progetto sul totale dei giorni dedicati da parte del personale (allegato 10 MODELLO DI TIMESHEET PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE INTERNO E PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA), i cedolini, contratti ove previsto, e i relativi documenti di pagamento (transazioni bancarie, assegni, mandati di pagamento per gli Enti pubblici, documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi quali i mod. F24 anche cumulativi);
3. quando è necessario acquisire la **documentazione antimafia**, di cui all'art. 84 e 91 del DLgs. 159/2011, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D. Lgs. 159/2011, con indicazione dei familiari conviventi "maggioresanni" che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet della Prefettura di competenza. La documentazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una Pubblica Amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente pubblico. **L'evidenziazione di criticità in tema di documentazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione. Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale autorizzazione al pagamento" cap. 3.2.1 – paragrafo "Documentazione antimafia".**

4. computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
5. documentazione attestante l'inizio degli interventi:
 - nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo "Data di inizio degli interventi", punto 1) o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
 - nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il documento di trasporto.

In sede di accertamento per il SAL l'OD verifica:

- c) che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi, del progetto approvato;
- d) l'ammissibilità delle spese tramite l'esame della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- e) il rispetto delle procedure previste dal d.lgs 50/2016 Codice Appalti, laddove applicabile e secondo quanto disciplinato dal provvedimento regionale D.d.s. 29/09/2017 n. 11824).

L'OD può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Terminato l'esame della documentazione ed effettuati eventuali sopralluoghi (visita in situ), l'OD compila e sottoscrive le relative check list e relazioni di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

Per ulteriori dettagli circa le verifiche che saranno effettuate dall'OD, relative all'erogazione del SAL, si rimanda al "Manuale Unico PSR", cap. 2.2 Controllo delle domande di pagamento, cap. 2.3 Controllo delle spese sostenute, cap. 2.4 Controllo di coerenza dell'investimento, cap. 2.5 Controllo delle procedure di appalto.

22.3 EROGAZIONE DEL SALDO

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo relativamente al progetto approvato.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al **3%** del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la **decadenza totale** del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

La richiesta di saldo avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIS.CO., allegando la seguente documentazione:

1. giustificativi di spesa in copia (fatture o documenti contabili equivalenti), **riportanti sempre il CUP**, e tracciabilità dei pagamenti effettuati (documenti di pagamento quali bonifici/ricerche bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell'assegno, estratti conto delle carte di credito utilizzate per i pagamenti, MAV, mandati di pagamento per gli Enti pubblici), riportanti i riferimenti di pagamento e preferibilmente anche il CUP, accompagnati da relativa liberatoria secondo il modello in allegato 8 MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA FATTURE con indicato il codice CUP assegnato al progetto; le fatture emesse prima dell'assegnazione del codice CUP devono riportare il numero di domanda SIS.CO. con la quale sono stati richiesti gli interventi oggetto della fattura o il riferimento al decreto di approvazione delle disposizioni attuative dell'Operazione. Le fatture o documenti contabili equivalenti devono essere registrati in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "**PSR 2014-2020 – Operazione 19.2.01 – 4.1.01**" riportante anche il codice CUP relativo alla domanda finanziata. L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
2. per le spese di personale allegare: time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente i giorni impiegati nel progetto sul totale dei giorni dedicati da parte del personale (allegato 10 MODELLO DI TIMESHEET PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE INTERNO E PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA), i cedolini, contratti ove previsto, e i relativi documenti di pagamento (transazioni bancarie, assegni, mandati di pagamento per gli Enti pubblici, documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi quali i mod. F24 anche cumulativi);
3. quando è necessario acquisire la **documentazione antimafia**, di cui all'art. 84 e 91 del DLgs. 159/2011, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale

rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D. Lgs. 159/2011, con indicazione dei familiari conviventi "maggioresanni" che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet della Prefettura di competenza. La documentazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una Pubblica Amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente pubblico. **L'evidenziazione di criticità in tema di documentazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione. Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale autorizzazione al pagamento" cap. 3.2.1 – paragrafo "Documentazione antimafia";**

4. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali, compilata secondo il modello Allegato n. 6 alle presenti disposizioni attuative;
5. computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
6. copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico, termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
7. documentazione attestante l'inizio degli interventi:
 - o nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo "Data di inizio degli interventi", punto 1) o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
 - o nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il documento di trasporto;
8. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
9. dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;
10. dichiarazione del Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
11. dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;
12. polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo "Fideiussioni", lettera b).
13. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali, compilata secondo il modello **Allegato n. 6** alle presenti disposizioni attuative;

L'OD può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Per ulteriori dettagli circa le verifiche che saranno effettuate dall'OD, relative all'erogazione del SAL, si rimanda al "Manuale Unico PSR", cap. 2. Controlli amministrativi

23 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI

L'OD effettua i controlli finali per l'accertamento dei risultati di progetto, mediante la verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di saldo e l'effettuazione di un eventuale sopralluogo (visita in situ).

Il controllo è svolto sul 100% dei progetti ammessi e finanziati, entro 90 giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione prevista per la richiesta di saldo, tramite le seguenti verifiche:

- che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi del progetto approvato;

- che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di validazione della domanda di contributo;
- che in caso di realizzazione parziale degli investimenti ammessi a finanziamento, la spesa relativa agli interventi non realizzati non sia superiore al 30% della spesa complessiva ammessa a finanziamento;
- della documentazione allegata alla rendicontazione finale;
- dell'ammissibilità delle spese tramite l'esame della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- della documentazione e dei prodotti realizzati in corso di attività del progetto;
- del rispetto delle procedure previste dal d.Lgs 50/2016 Codice Appalti, laddove applicabile, e secondo quanto disciplinato dal provvedimento regionale D.d.s. 29/09/2017 n. 11824);
- le condizioni di cui al paragrafo "Condizioni per la presentazione della domanda" siano mantenute;
- gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- gli investimenti non abbiano usufruito degli sgravi fiscali previsti dalla normativa statale.

L'OD può richiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria. Terminato l'esame della documentazione il funzionario compila e sottoscrive la lista di controllo e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

L'OD comunica la chiusura dell'istruttoria al beneficiario che può partecipare, entro 10 giorni dalla data di trasmissione, al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, attraverso la presentazione di un'istanza di riesame con le osservazioni ed eventuale documentazione a corredo.

Il Dirigente responsabile, sulla base dell'istruttoria del funzionario incaricato, comunica entro 15 giorni l'accoglimento o il non accoglimento dell'istanza di riesame.

Ulteriori dettagli circa le verifiche che saranno effettuate dall'OD, relative all'erogazione del SALDO, si rimanda al "Manuale Unico PSR", cap. 2. Controlli amministrativi

24 CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dalle OD, su un campione almeno pari al 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento e pagata da OPR, estratto sulla base di fattori di rappresentatività e di analisi del rischio definite dall'OPR, prima dell'erogazione del saldo del contributo. (Reg. (UE) N. 809/2014 e ss.mm.ii (art. 49 e seguenti).

Il controllo in loco prevede il controllo della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese, le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno, la destinazione o prevista destinazione dell'operazione che corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Viene anche verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità valutate in fase di istruttoria della domanda di sostegno ed attestate in fase di ammissibilità dall'Amministrazione competente e non ricomprese nei controlli sopra descritti (ad esempio la corretta quantificazione dell'investimento ammissibile e del relativo contributo, la corretta attribuzione dei punteggi di istruttoria, i requisiti soggettivi del richiedente, la valutazione di ammissibilità delle spese presentate in sede di domanda, la corretta acquisizione della documentazione propedeutica alle assegnazioni - DURC e Antimafia).

Il controllo in loco viene eseguito dall'OD: il funzionario che realizza il controllo in loco non può essere lo stesso che ha operato nel procedimento tecnico amministrativo (istruttoria domanda di aiuto e di pagamento).

Al termine del controllo effettuato il funzionario addetto è tenuto a redigere: la check list di controllo in loco, la relazione per la visita in situ e la relazione di controllo in loco

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori e di quanto previsto dall'art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale Unico PSR" relativamente ai capitoli relativi ai controlli in loco.

24.1 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il GAL trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande di contributo finanziate. L'ATS provvede ad effettuare il controllo a campione, sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale n. X/3233/2015 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. Qualora si prevedano interventi di ristrutturazione il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet

<http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Il controllo è previsto solo per le aziende estratte da parte dell'ATS e consiste nella verifica della corretta applicazione dell'esito dell'ispezione nella fase di accertamento dei lavori di cui al relativo paragrafo. L'ATS inoltra al GAL l'elenco delle aziende ispezionate e l'esito relativo.

25 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

Lo svincolo della polizza fideiussoria viene disposto da OPR previa autorizzazione dell'OD competente, una volta eseguiti con esito positivo i necessari collaudi/controlli sulle opere/interventi eseguiti. OPR invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari al 100% dell'anticipazione o, in caso di erogazione del saldo, al contributo concesso.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale autorizzazione al pagamento" cap. 3.2.1 – paragrafo Fidejussioni.

26 CONTROLLI EX POST

I controlli ex post vengono effettuati per le misure che prevedono il **mantenimento di impegni** da parte dei beneficiari dopo il pagamento del saldo del contributo, ai sensi del Regolamento (UE) 809/2014 (articolo 52) e ss.mm.ii, tenendo conto del periodo di impegno previsto nelle disposizioni attuative delle singole misure/operazioni.

OPR esegue un'estrazione delle domande da sottoporre a controllo ex post e comunica all'OD interessata le domande estratte e da controllare.

Nell'ambito del controllo ex post, i controllori devono effettuare una verifica sul mantenimento degli impegni, in particolare di quelli per cui è richiesto il mantenimento durante tutto il periodo di impegno. Inoltre, devono essere verificati ulteriori elementi in base alla tipologia di progetto finanziato (es: assenza di modifiche sostanziali che alterano la destinazione, la funzionalità o l'utilizzo dell'investimento, assenza di doppio finanziamento, assenza di sconti ribassi o restituzioni delle spese, etc.).

Il controllo ex post include di norma un **sopralluogo** e la **verifica della documentazione** comprovante l'esistenza e/o l'attività dell'impresa o di altra documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi sottoscritti.

Al termine del controllo vengono redatte: la check list di controllo ex post, la relazione per la verifica in situ e la relazione di controllo ex post.

27 DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di **irregolarità** accertate o **rinuncia** da parte del beneficiario.

La domanda ammessa a finanziamento decade **totalmente** a seguito di:

- mancato rispetto degli **impegni essenziali** di cui al paragrafo 28.1 – Impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo come stabilito al precedente paragrafo 9 – Divieto di cumulo degli aiuti;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativi dei **controlli in loco** e dei **controlli ex post** nei casi previsti, secondo quanto disciplinato dal D.d.s. n. 11972 del 4/10/2017.

La domanda ammessa a finanziamento decade **parzialmente** a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al successivo paragrafo **28.2** – Impegni accessori.

Si fa comunque specifico riferimento al “Manuale Unico PSR” relativamente al cap. 5 “Decadenza del contributo”

27.1. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente è accertato antecedentemente alla prima domanda di pagamento, il procedimento è avviato **dal GAL**, mentre se è accertato nell'ambito dell'istruttoria di una domanda di pagamento o successivamente, il procedimento è avviato **dall'Organismo Pagatore Regionale**.

Se si tratta di decadenza per **rinuncia**, si rimanda al successivo paragrafo 30.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio del procedimento s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre **15 giorni** dalla data di ricevimento.

Alla conclusione delle fasi di verifica del riesame sarà inviato all'interessato, tramite PEC:

- il provvedimento definitivo di decadenza totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,
- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Qualora siano state erogate somme a titolo di SAL o saldo, l'Organismo Pagatore Regionale richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

Per ulteriori dettagli relativi alle procedure di Decadenza fare riferimento al “Manuale Unico PSR” - cap. 5 “Decadenza del contributo”

28 IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute.

28.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Gli impegni essenziali sono i seguenti:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;

2. mantenere le condizioni di cui al paragrafo "CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA" delle disposizioni attuative fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui al successivo punto 4
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento (Piano aziendale). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda
4. "mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati .

Nel caso di:

- a. a) opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
- b. b) impianti mobili e semimobili, macchine, attrezzature, per 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo; "
5. mantenere la capacità produttiva di strutture e impianti di trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, in modo che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale e compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea. Tale limite della capacità produttiva aziendale è relativo alle strutture e/o agli impianti finanziati
6. nel caso di giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento ai sensi della Operazione 6.1.a, rispettare i requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, entro 24 mesi dalla data di insediamento;
7. realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate
8. realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo "REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI", fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
9. realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
10. in caso di realizzazione parziale del progetto, non superare il limite del 30% di cui al paragrafo "RINUNCIA";
11. presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo "EROGAZIONE DEL SALDO";
12. presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo "EROGAZIONE DEL SALDO", nei termini stabiliti.

28.2 IMPEGNI ACCESSORI

Gli impegni accessori sono i seguenti:

1. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica, in conformità con quanto previsto nel Decreto n. 6354 del 5 luglio 2016;
2. rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati;
3. presentare domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come previsto dal bando al capitolo REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

29 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;

- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista.

In generale, le cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante sono:

1. Il decesso del beneficiario:
 - Certificato di morte;
2. L'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.:
 - Eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale;
3. L'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie assoggettate all'impegno o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento:
 - Provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
4. Le calamità naturali che coinvolgano superfici assoggettate all'impegno o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento:
 - Provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o in alternativa;
 - Certificato rilasciato da autorità pubbliche;
5. La provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo o il furto di attrezzature, strumenti e macchinari:
 - Denuncia alle forze dell'ordine;
6. L'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo:
 - Certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attesta la presenza dell'epizoozia;
7. Le fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale:
 - Ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere notificata per iscritto all'**OPR** e al **GAL**, tramite **PEC**, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

Non possono essere riconosciute cause di forza maggiore al di fuori di quelle stabilite dall'art. 2 del Regolamento (UE) 1306/2013 e sopra riportate.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza dell'OPR.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa da OPR al richiedente e per conoscenza al Gal.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale Unico PSR" relativamente al cap. 6.2 "Cause di forza maggiore".

PARTE III - DISPOSIZIONI COMUNI

30 ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto (oppure della domanda di pagamento), compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario, che la presenta tramite Sis.Co.

Si considerano errori palesi:

- errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa, quali, ad esempio un codice statistico o bancario errato;
- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie), che emergono tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di errore palese è rilasciata o negata, dopo valutazione:

- dal Responsabile del procedimento (GAL) per quanti riguarda la domanda di aiuto;
- dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto riguarda le domande di pagamento.

L'esito della valutazione viene inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

La domanda di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o di pagamento e deve essere presentata con le modalità indicate al paragrafo 12.3. Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

31 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'OPR e al GAL.

La rinuncia totale deve essere comunicata tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in SIS.CO. o, in alternativa, mediante PEC inviata all'OPR e al GAL. La procedura di rinuncia totale va presentata in SISCO direttamente dal richiedente o suo delegato.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al precedente paragrafo 29.

La rinuncia non è ammessa qualora le Amministrazioni competenti abbiano già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tali limiti di riduzione, il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale Unico OPR" relativamente al cap. 6.1 "Recesso/rinuncia dagli impegni".

La procedura di rinuncia totale va presentata in SISCO direttamente dal richiedente o suo delegato.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile nei limiti previsti dalle disposizioni attuative. Oltre tali limiti di riduzione, il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

32 REGIME DI AIUTO

Le disposizioni di cui al presente bando sono redatte nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia).

Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà.

Il beneficiario del presente bando deve compilare obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 52 della legge 234/2015 e del D.M. 115/2017, il GAL è individuato quale soggetto responsabile delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti e della registrazione dei beneficiari e dei contributi nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

L'OPR provvede, per quanto di competenza, alle verifiche relative alle erogazioni degli aiuti e alle loro registrazioni nel registro di competenza, a termini di legge.

33 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

33.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'operazione, si riportano gli indicatori individuati nel Piano di Attuazione:

INDICATORI	Nome indicatore		U. m.	Valore atteso al 2020
	Indicatori QCM&V	<i>01 - Spesa pubblica totale</i>	€	500.000,00 €
		<i>02 – Investimenti totali</i>	€	1.160.000,00 €
		<i>03 - Numero di operazioni sovvenzionate</i>	n°	12
		<i>04 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno usufruito di un sostegno</i>	n°	14
	Indicatori PSL	<i>n. aziende agricole beneficiarie</i>	n°	14
		<i>n. innovazioni di processo</i>	n°	7
		<i>n. innovazioni di prodotto</i>	n°	4
		<i>n. innovazioni in ambito produttivo</i>	n°	7
		<i>n. innovazioni in ambito trasformazione</i>	n°	7
	Indicatori ambientali	<i>N. fabbricati storici rurali recuperati</i>	N°	2
		<i>n. interventi finanziati per la riduzione dell'uso di sostanze inquinanti per le acque</i>	N°	2
		<i>Superficie impermeabilizzata e consumata per la costruzione di nuovi edifici rurali</i>	mq	580

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'operazione, il soggetto beneficiario in sede di rendicontazione dovrà fornire i dati relativi agli indicatori sopra individuati.

33.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile delle disposizioni attuative, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

34 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, all'accertamento e ai controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

34.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

34.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

35 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

36 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Reg. UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, tale trattamento è improntato ai principi di: "liceità, correttezza, trasparenza", "limitazione della finalità", "minimizzazione dei dati", "esattezza", "limitazione della conservazione", "integrità e riservatezza" e "responsabilizzazione".

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Sis.Co. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi

del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolari del trattamento

Titolari del trattamento sono: il GAL Quattro Parchi Lecco Brianza Scarl con sede a Calolziocorte (LC) in via A. Galli 48/a (angolo via Mazzini); la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 e l'Organismo Pagatore Regionale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza Scarl che potrà autorizzare i membri del Nucleo Tecnico di Valutazione al trattamento dei dati raccolti per la sola finalità di cui alle presenti disposizioni attuative.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica S.p.A., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dal Reg. UE 2016/679 che ne prevede altresì le modalità di esercizio.

37 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA/CRONOGRAMMA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Data inizio periodo di presentazione delle domande	Mercoledì 6 novembre 2019
Data fine periodo di presentazione delle domande	Martedì 4 febbraio 2020
Termine per invio alla Regione dei verbali di istruttoria delle domande; entro tale data devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	Lunedì 4 maggio 2020
Data di approvazione dell'atto con cui il GAL ripartisce i fondi	Giovedì 14 maggio 2020
Termine per la realizzazione degli interventi	Sabato 14 maggio 2022

38 LISTA DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE

ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI

ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ALLEGATO 3 – PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

ALLEGATO 4 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

ALLEGATO 5 – VARIANTI

ALLEGATO 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO

ALLEGATO 7 – TABELLA CLASSIFICAZIONE INTERVENTI 4.1.01

ALLEGATO 8 – MODELLO DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

ALLEGATO 9 – Schema di fideiussione

ALLEGATO 9 bis – Schema di conferma validità della polizza fideiussoria

ALLEGATO 10 – Modello di *timesheet* per la rendicontazione delle spese di personale interno e per lavori in amministrazione diretta

ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 5.1, LETTERA E)

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO 1 - IRRORATRICI

1. Macchine irroratrici semoventi
2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio
3. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva
4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo dotate di organi lambenti

CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature
2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "*strip tillage*" combinate ad altre attrezzature

CAPITOLO 3 - SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo
2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

CAPITOLO 4 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili
2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili
3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili
5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale
2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

CAPITOLO 6 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

PREMESSA

Sono ammissibili a finanziamento solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:

- riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo;

- gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010) e alle norme tecniche dedicate.

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 3.

Nel presente Allegato le macchine e le attrezzature nuove che possono essere oggetto di finanziamento sono descritte nelle loro caratteristiche generali, con approfondimenti specifici che evidenziano i **requisiti indispensabili di ammissibilità riferiti alla fabbricazione delle nuove macchine e attrezzature.**

Si precisa il significato dei seguenti termini ai fini del presente Allegato:

- *macchina operatrice semovente* da intendersi come macchina operatrice agricola dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattrice.

- *macchina operatrice portata/semiportata/trainata* da intendersi come macchina operatrice agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla trattrice.

- *attrezzatura* da intendersi come:

- dotazione a corredo di una macchina operatrice semovente o di una macchina operatrice accoppiata alla trattrice (ad es. carro-botte corredato di attrezzatura per lo spandimento tramite iniezione profonda degli effluenti di allevamento);
- attrezzatura fissa o mobile a completamento di impianti (ad es. sistema di miscelazione per impianto di stoccaggio effluenti di allevamento, manichetta flessibile per sistema ombelicale di distribuzione effluenti di allevamento non palabili);
- dispositivi elettronici (ad es. sensori, rilevatori GPS, ecc.).

Sono inoltre forniti cenni inerenti alle macchine e alle attrezzature non ammissibili, che per loro caratteristiche costruttive potrebbero creare incertezza in fase di valutazione.

CAPITOLO 1 - IRRORATRICI

1. Macchine irroratrici semoventi

Sono ammissibili le macchine irroratrici semoventi dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche, innovative sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza per l'operatore.

In particolare, tali irroratrici devono essere provviste della cabina di guida, dei pneumatici e dei sistemi di distribuzione indicati nelle precisazioni tecniche del presente capitolo.

L'esposizione a polveri e aerosol generati durante i trattamenti fitosanitari rappresenta una minaccia per l'operatore, perché lo espone a sostanze attive responsabili di fenomeni di tossicità acuta e cronica. E' fondamentale quindi che le cabine di guida delle macchine irroratrici semoventi offrano un elevato livello di protezione, rappresentato dalle cabine omologate in classe IV, pressurizzate e dotate di sistemi di filtraggio ai carboni attivi.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale gli obiettivi sono mirati principalmente alla conservazione delle qualità fisiche del suolo.

A questo scopo le irroratrici semoventi devono essere dotate di pneumatici "a flessione molto elevata" o VF, in grado di distribuire il peso della macchina sul terreno minimizzando la compattazione del suolo, sia in superficie che negli strati più profondi.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per macchine irroratrici semoventi:

- devono essere dotate di cabina di guida omologata in classe IV, pressurizzata e dotata di filtri ai carboni attivi;
- devono essere equipaggiate con pneumatici "a flessione molto elevata" o VF;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - atomizzatori per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2);
 - barre irroratrici dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 3);
 - barre irroratrici per diserbo dotate di organi lambenti, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 4).

Precisazioni tecniche

Domanda: quali sono le caratteristiche delle cabine di guida omologate in classe IV?

Nell'ambito delle macchine irroratrici semoventi il grado di protezione delle cabine di guida è definito dalla normativa EN 15695-1 e -2.

Le cabine omologate in classe IV dotate di filtri ai carboni attivi offrono attualmente il livello di protezione più alto, proteggendo l'operatore contro polvere, materiale nebulizzato (aerosol) e vapori, modalità attraverso cui sono solitamente distribuiti in campo i prodotti fitosanitari.

Per mantenere il grado di efficienza richiesto dalla normativa i filtri ai carboni attivi di classe IV devono essere periodicamente sostituiti. Solitamente questo tipo di filtri sono presenti nel sistema di filtraggio in abbinamento a filtri di categoria inferiore: in situazione in cui non sia richiesto il livello di protezione massimo è possibile escludere dal sistema i filtri ai carboni attivi, a vantaggio di una loro maggiore vita utile.

Per ottenere una ulteriore sicurezza nei confronti di polveri, aerosol e vapori la cabina di trattatrici o macchine irroratrici semoventi deve essere di tipo "pressurizzato", in cui cioè l'ambiente interno è mantenuto ad una pressione leggermente superiore a quella esterna, impedendo in tal modo qualsiasi immissione di aria non filtrata.

Domanda: quali sono le caratteristiche dei pneumatici a flessione molto elevata (VF)?

I cosiddetti "pneumatici a flessione molto elevata", o "Very High Flexion Tyre", sono specificatamente studiati

per l'uso agricolo e le lettere "VF", che nella marcatura precedono la larghezza nominale di sezione del pneumatico, ne consentono una facile identificazione.

La pressione di gonfiaggio molto bassa, mantenuta costante indipendentemente dalla velocità, determina una significativa riduzione della compattazione del suolo e il mantenimento della sua struttura e porosità, aspetti che risultano particolarmente interessanti nei sistemi agricoli che adottino la minima lavorazione o la non-lavorazione.

A richiesta quasi tutte le case produttrici di trattori e macchine operatrici semoventi consentono di caratterizzare i propri modelli dotandoli di questa tipologia di pneumatici; in alcuni casi non è richiesto nemmeno l'acquisto di cerchi dedicati, poiché possono essere montati su cerchi per pneumatici standard.

Riferimenti normativi: Regolamento UN/ECE n. 106 del 2010 - Disposizioni uniformi relative alla omologazione degli pneumatici destinati ai veicoli agricoli e ai loro rimorchi.

2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersagli

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che permettono contemporaneamente l'irrorazione ed il recupero del prodotto non intercettato dalla vegetazione, mediante l'impiego di varie configurazioni meccaniche: deflettori, collettori e tunnel.

Sono dette "a tunnel" o "a recupero" poiché avvolgono il filare su entrambi i lati durante il trattamento e consentono di recuperare il prodotto che non giunge a bersaglio. Solitamente si tratta di macchine irroratrici in grado di operare su più filari in un unico passaggio.

Non devono essere confuse con "semplici" macchine scavallatrici multifila, non dotate di sistemi per il recupero di prodotto fitosanitario distribuito.

I nebulizzatori ed il sistema di aspirazione del prodotto non andato a bersaglio sono alloggiati su due pannelli o pareti contrapposte che racchiudono i filari e la chioma; il prodotto recuperato viene raccolto in un serbatoio secondario indipendente da quello principale al fine di evitare la diffusione di eventuali fitopatie o la possibile "diluizione" del prodotto fitosanitario nel caso si operi in presenza di rugiada.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità per le macchine irroratrici con recupero di prodotto:

- devono possedere un sistema di recupero/aspirazione del prodotto che non va a bersaglio;
- devono possedere un serbatoio di raccolta secondario per l'accumulo del prodotto intercettato non andato a bersaglio, indipendente dal serbatoio principale.

3. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva

Si tratta di barre irroratrici per la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture erbacee in pieno campo, accessoriate di manica d'aria e dotate di ugelli anti-deriva.

Le barre irroratrici con manica d'aria, dette barre "aero-assistite" o "aria-assistite", sono dotate di un ventilatore il cui flusso d'aria è convogliato lungo la barra attraverso un'apposita manica gonfiabile.

L'aria esce dalla manica solo in corrispondenza degli ugelli e viene indirizzata verso il basso generando una turbolenza che apre la vegetazione e determina una migliore deposizione sulle lamine fogliari delle gocce diffuse dagli ugelli. Questo flusso d'aria ha un efficace effetto anti-deriva, poiché riduce notevolmente la scia di gocce che restano sospese in atmosfera dietro alla barra irroratrice in funzione, anche in presenza di vento.

Il funzionamento della manica d'aria può essere escluso: infatti in particolari situazioni, ad esempio trattamento su terreno privo di vegetazione e in assenza di vento, è sconsigliato perché può addirittura accentuare il fenomeno della deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per le barre irroratrici:

- devono essere dotate contemporaneamente sia di manica d'aria che di ugelli anti-deriva.

Domanda: quali tipologie di ugelli anti-deriva sono ammissibili?

Le barre dotate di manica d'aria devono essere accessoriate con ugelli anti-deriva che devono essere esclusivamente delle seguenti tipologie:

a) Ugelli con pre-orifizio.

Presentano un pre-orifizio calibrato e una camera di turbolenza che riducono la pressione, determinando la formazione di gocce di media dimensione, meno soggette a deriva o a gocciolamento.

b) Ugelli ad induzione/inclusione d'aria.

Sono caratterizzati da particolari fori posti lateralmente o frontalmente, che determinano l'aspirazione e l'incorporazione di una certa quantità d'aria all'interno del flusso di acqua.

Le gocce che si formano risultano più grandi e con numerose bolle d'aria al loro interno, e sono capaci di una maggiore penetrazione e diffusione all'interno della copertura vegetale, unitamente a scarsissime perdite per deriva.

4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo dotate di organi lambenti

Sono barre irroratrici utilizzate per la distribuzione di erbicidi sistemici non selettivi.

Il prodotto erbicida raggiunge il bersaglio per contatto fra le erbe infestanti e il materiale di cui è ricoperta la barra, imbibito dell'erbicida. La distribuzione non avviene quindi generando uno spruzzo attraverso ugelli. Solo le infestanti che entrano in contatto con gli organi lambenti della barra subiscono l'effetto dell'erbicida; in tal modo è ridotta quasi totalmente la dispersione accidentale del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

I materiali assorbenti utilizzati sulla barra (spazzole, lembi, rulli, corde, barre spugnose) possono essere imbibiti per: capillarità, gravità, leggera pressione o bagnatura diretta tramite ugelli.

Queste macchine operatrici sono impiegate per il diserbo totale, ad esempio per l'applicazione di diserbante su manto erboso, e per il diserbo selettivo in post emergenza, come avviene per il diserbo del riso crodo in risaia.

CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature

Sono macchine operatrici portate, semi-portate o trainate, che consentono la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo non preventivamente lavorato.

La tecnica adottata prevede infatti un'unica lavorazione superficiale del terreno, in alternativa alle usuali pratiche agronomiche che prevedono lavorazioni profonde, come ripuntatura, aratura, ecc., seguite da lavorazione di affinamento del terreno, ad esempio erpicatura, prima della successiva semina.

Queste macchine sono dotate di serie di organi lavoranti di diverso tipo, costituiti da denti fissi/elastici, di dischi e di rulli di varia conformazione e misura, non mossi dalla presa di potenza della trattrice.

Il terreno sodo è smosso senza causarne l'inversione degli strati e limitando il rivoltamento del residuo colturale, che al termine della lavorazione si presenta in parte ancora in superficie o leggermente incorporato.

Queste macchine operatrici devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfezione.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle macchine per la minima lavorazione:

- devono essere macchine per la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo;
- devono presentare organi lavoranti non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfezione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la minima lavorazione non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di minime lavorazioni.

2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage" combinate ad altre attrezzature

Le macchine operatrici per la lavorazione in strisce o bande, cosiddetta "strip tillage", possono essere assimilabili a quella per la minima lavorazione.

Questa tecnica si applica a colture con interfila superiore ai 40 cm e prevede che il terreno nelle interfila resti intatto e non lavorato; la semina, di solito eseguita successivamente, deve avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per determinare la sovrapposizione della fila di semina sulla fascia lavorata.

Queste macchine devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfezione.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle macchine per la lavorazione in bande o "strip tillage":

- devono consentire una lavorazione in bande con un interfila minima di 40 cm, intesa come distanza minima tra gli assi centrali di due bande adiacenti;
- ciascuna banda deve essere di larghezza non superiore a 20 cm;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm;
- non devono presentare organi lavoranti mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfezione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la lavorazione in bande non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di minime lavorazioni in bande.

CAPITOLO 3 - SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo

Sono seminatrici appositamente progettate per consentire la deposizione della semente in un unico passaggio in un suolo non precedentemente lavorato.

Sono quindi utilizzate su terreno sodo con presenza di residui colturali o, in alternativa, possono essere usate efficacemente anche su terreno su cui sia stata eseguita una lavorazione minima o una lavorazione tradizionale.

Queste macchine possono eseguire anche altre operazioni in contemporanea alla semina, quali:

- concimazione localizzata, diserbo e geodisinfestazione attraverso utensili aggiuntivi;
- leggera lavorazione, di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina, attraverso l'impiego di organi lavoranti passivi, cioè non mossi dalla presa di potenza, e costituiti da dischi o stelle di vario tipo, posti in posizione avanzata rispetto ai dischi assolcatori.

Le seminatrici da sodo sono macchine trainate o semi-portate che sfruttano il proprio peso per una efficace incisione dello strato superficiale del terreno, in genere coperto dei residui della precedente coltura.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle seminatrici per semina su sodo:

- devono consentire la semina diretta, ossia su terreno sodo non precedentemente lavorato;
- devono essere una macchina trainata o semi-portata in cui il carico generato dall'azione combinata delle molle di carico e della massa della seminatrice non deve essere potenzialmente inferiore a 200 kg per ciascun elemento di semina.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di semina su sodo.

2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

La semina di colture quali mais o soia di solito prevede l'utilizzo di semente conciata distribuita attraverso seminatrici di precisione, definite anche "pneumatiche" in quanto il trasferimento del seme dalla tramoggia e la sua deposizione nel terreno a distanza prestabilita avviene grazie ad una depressione pneumatica generata da un ventilatore centrifugo aspirante.

I modelli più recenti sono dotati di sistemi che riducono la dispersione nell'ambiente dei prodotti concianti, messi in relazione da molti studi con le morie di api.

In particolare questi sistemi possono prevedere una riduzione del livello di depressione, con un conseguente minor flusso di aria uscente, o più spesso l'adozione di deflettori che convogliano lo scarico d'aria in prossimità del terreno o direttamente nel solco, o in alternativa all'interno delle tramogge porta-seme, di solito in presenza anche di particolari filtri. I deflettori possono anche essere dotati di nebulizzatori d'acqua atti a favorire l'intercettazione ed il deposito sul terreno della sostanza attiva.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle seminatrici pneumatiche di precisione:

- devono essere equipaggiate con dispositivi specificatamente progettati per limitare la dispersione di polveri derivanti dalla concia delle sementi;
- non sono ammissibili i costi per l'acquisto di kit per adattamento di seminatrici già presenti in azienda.

CAPITOLO 4 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

Sono ammissibili a finanziamento le nuove macchine operatrici e attrezzature, nonché le spese indicate ai successivi paragrafi del presente capitolo, alle seguenti condizioni:

- 1) il richiedente deve intervenire in un'ottica di **razionalizzazione dell'intero sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento**, che deve essere dettagliatamente descritto nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola", di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative;
- 2) le nuove macchine, attrezzature e le spese devono essere destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili o, in alternativa, a completare i sistemi aziendali già avviati.

In entrambi i casi il sistema di gestione degli effluenti deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti e possedere le seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:

1. trattrice con sistemi di guida assistita e/o automatizzata in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
2. sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
3. macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al paragrafo 1 del Capitolo 5;
4. sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
5. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti sulle operatrici qualora non installati nelle vasche di stoccaggio.

B) Dotazioni delle vasche di stoccaggio:

1. attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
2. sistema di miscelazione;
3. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti, qualora non presenti sulle macchine operatrici.

C) Il sistema di gestione degli effluenti di allevamento deve inoltre prevedere almeno:

1. l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali;
2. l'analisi del contenuto di azoto negli effluenti da distribuire, da effettuarsi almeno due volte all'anno prima delle operazioni di distribuzione;
3. la mappatura delle produzioni;
4. l'impiego di hardware e software in grado di:
 - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;

- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

Non è ammessa la sostituzione di macchine o attrezzature già presenti in azienda.

Per semplicità espositiva è utilizzato il termine "effluenti d'allevamento" intendendo con esso sia gli effluenti d'allevamento in senso stretto, sia il digestato equiparabile all'effluente d'allevamento.

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili

Sono macchine operatrici semoventi dotate di sistemi di guida avanzati e corredate di attrezzature per la distribuzione localizzata, interrata e differenziata degli effluenti di allevamento non palabili.

Si tratta di macchine di moderna concezione che integrano sensori GPS molto precisi e sistemi di controllo automatico della macchina operatrice stessa e del sistema integrato di distribuzione.

Sono dotate di sistemi guida assistita/semi-automatica che permettono la verifica e la correzione in tempo reale della direzione di avanzamento, consentendo un'esecuzione molto precisa nella distribuzione dell'effluente, evitando ad esempio, la sovrapposizione delle fasce già trattate.

In cabina sono presenti schermi (display) e comandi elettronici corredate da programmi informatici (software) dedicati che consentono una regolazione accurata della dose da distribuire, la registrazione e il controllo direttamente dal posto di guida delle operazioni di campo svolte.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per macchine operatrici semoventi per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili:

- devono possedere un sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica;
- devono possedere un sistema di guida assistita/semi-automatizzata connessa al sistema GPS;
- deve essere possibile, direttamente dalla cabina di guida, il controllo delle operazioni svolte dalle attrezzature per la distribuzione: presenza di schermo (display) di controllo, compatibilità/connettività con sistemi VRT, programmi informatici (software) di gestione e registrazione delle operazioni svolte, eccetera;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1);
 - attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2);
 - attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3).

2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili

La distribuzione degli effluenti non palabili in campo, indipendentemente dalla modalità di trasporto/convogliamento dell'effluente dalla vasca di raccolta al campo, con macchina operatrice semovente, con carrobotte o con sistema ombelicale, deve avvenire esclusivamente attraverso sistemi di spandimento a bassa emissione di ammoniaca. Le soluzioni applicative di questi sistemi ammissibili a finanziamento sono riportate di seguito.

2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature consentono lo spandimento rasoterra dell'effluente in modo che questo sia posizionato direttamente in prossimità del terreno attraverso barre di elevata larghezza di lavoro, provviste di tubi adduttori flessibili. L'assetto tipico prevede barre della larghezza di 12 m con tubazioni distanziate di 30 cm. In questo modo diventa possibile sia applicare l'effluente su tutta la superficie del terreno sia localizzarlo su una parte di essa (distribuzione in banda) per la fertilizzazione in copertura di colture seminate a file.

Nel primo caso nella parte inferiore di ogni tubo distributore è presente un piatto deviatore, che permette di

aumentare la superficie di terreno interessata dalla distribuzione del singolo tubo con una leggera sovrapposizione dei getti di due tubi contigui.

Nel secondo caso l'effluente fuoriesce direttamente da orifizi o da una serie di tubi flessibili.

Nella parte terminale del tubo adduttore può anche essere presente un particolare deflettore atto a depositare l'effluente sotto la coltura e sopra il suolo, evitando contaminazioni della parte aerea.

2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili

Sono attrezzature che consentono la distribuzione ed il contestuale interrimento dell'effluente in campo.

In base alle loro caratteristiche ed alle modalità operative si distinguono essenzialmente in due categorie, di seguito descritte:

- 1) "a solco aperto", in cui gli assolcatori, a lama o a disco singolo o doppio, spazati di 20-40 cm, incidono il terreno a profondità non superiore a 5-6 cm e lasciano aperto un profilo che, successivamente, è riempito dall'effluente tramite tubi adduttori;
- 2) "a solco chiuso", in cui l'effluente è iniettato ad una profondità di 15 cm in un solco creato da denti o dischi, e successivamente richiuso da dischi o rulli.

2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature consentono l'iniezione profonda degli effluenti non palabili nel terreno, realizzata con ancore a profondità maggiori di 30 cm, seguite da tubi adduttori che depositano elevate quantità di effluente.

Le ancore, spaziate da 25 a oltre 50 cm in funzione della profondità di lavoro, sono spesso dotate di utensili a zampa d'oca o di altri accessori atti ad aumentare la sezione lavorata e quindi ad ospitare una maggior quantità di prodotto.

3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Il sistema ombelicale prevede che l'effluente non palabile sia convogliato in prossimità del campo attraverso un impianto di tubature sotterranee o trasportato attraverso carbotte.

Il trasporto nell'appezzamento avviene tramite una manichetta flessibile collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice per le operazioni di spandimento e interrimento dell'effluente.

L'attacco della manichetta alla macchina operatrice avviene attraverso un particolare snodo che evita lo schiacciamento del tubo durante le manovre di svolta, man mano che la trattrice avanza sul terreno.

3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Si tratta di macchine operatrici accoppiate alla trattrice e collegate alla manichetta flessibile tramite uno apposito snodo.

Al fine di minimizzare l'emissione di ammoniaca durante le operazioni di spandimento le modalità di distribuzione e/o interrimento dell'effluente di allevamento non palabile devono essere riconducibili a quelle delle macchine operatrici descritte nel paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di macchine per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale:

- devono essere dotate di organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie:

- per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo;
- per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo;
- ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo.

3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Nell'ambito dei sistemi ombelicali di distribuzione degli effluenti non palabili sono ammessi a finanziamento le seguenti attrezzature per il convogliamento e lo spandimento degli effluenti in campo:

- a) manichette flessibili specificatamente progettate per il convogliamento degli effluenti non palabili sino alla macchina operatrice adibita allo spandimento/interramento;
- b) attrezzature mobili "a carrello" utilizzate per lo spandimento lungo l'appezzamento, nel caso in cui la manichetta non sia collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti d'allevamento non palabili tramite sistema ombelicale:

- sono ammissibili solo attrezzature specificatamente progettate ed utilizzate in modo esclusivo per il convogliamento e lo spandimento in campo degli effluenti di allevamento; non sono ammissibili a finanziamento attrezzature utilizzabili anche per l'irrigazione.

4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili

La più comune pratica agricola prevede il pompaggio degli effluenti di allevamento dalla vasca di raccolta al carribotte per il trasporto in campo, dove successivamente avviene la distribuzione. I carribotte ammissibili a finanziamento devono possedere gli organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, così come descritti nel precedente paragrafo 3) di questo capitolo.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili:

- devono essere dotati di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:

- per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo;
- per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo;
- ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo.

5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

a) Attrezzature della trattrice o della macchina operatrice:

- sistema di guida assistita e/o automatizzata, per l'adattamento di trattrici già presenti in azienda, in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
- sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione degli effluenti.

b) Attrezzature per le vasche di stoccaggio:

- attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
- sistema di miscelazione;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti.

c) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento nuove macchine operatrici, attrezzature e spese solo se destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento o, in alternativa, a completare i sistemi aziendali già avviati.

In entrambi i casi il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti ed in possesso delle seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:

- macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT);
- sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
- trattrice con sistemi di guida assistita e/o automatizzata in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
- sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;

B) Il sistema di gestione dei fertilizzanti deve inoltre prevedere almeno:

- l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali;
- la mappatura delle produzioni;
- l'impiego di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
 - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte;
 - registrare le quantità distribuite;
 - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale

Gli spandiconcime dotati di dispositivi "a rateo variabile" o VRT consentono la regolazione punto per punto della dose di concime distribuito, determinandola sulla base delle informazioni di distribuzione caricate nel sistema informatico, gestito dal posto di guida della trattrice.

La macchina operatrice è in grado di modulare la quantità di concime distribuita in primo luogo secondo quanto contenuto nella "mappa di prescrizione" caricata, ma anche in relazione alla velocità di avanzamento lungo il campo.

In determinate situazioni, ad esempio nel caso di trattamenti in prossimità di corsi d'acqua, deve essere possibile regolare la larghezza di lavoro attraverso appositi limitatori laterali, evitando così perdite di prodotto e potenziali fonti di inquinamento.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di spandiconcime a rateo variabile con limitazione della

distribuzione laterale:

- devono essere corredati di dispositivi VRT in grado di regolare la dose di concime distribuita anche in base alla velocità di avanzamento;
- devono essere dotati di sistemi per la limitazione laterale della larghezza di lavoro;
- non sono ammissibili kit VRT per l'adattamento di macchine già presenti in azienda.

Precisazioni tecniche

Domanda: quali sono le caratteristiche della tecnologia "a rateo variabile" o VRT (Variable Rate Technology)?

E' una tecnologia che consente alla macchine operatrici che ne siano dotate di modulare la quantità di prodotto distribuito in campo (fertilizzanti, acqua d'irrigazione, prodotti fitosanitari) a partire da istruzioni di intervento caricate nel loro sistema, in relazione alla loro posizione nell'appezzamento trattato e alla velocità di avanzamento della macchina stessa.

Il calcolo della dose da distribuire avviene attraverso l'analisi di dati provenienti da immagini multi-spettro ad alta risoluzione ottenute tramite telerilevamento, solitamente immagini satellitari all'infrarosso.

L'analisi di immagini telerilevate da satellite o drone deve essere effettuata dal tecnico aziendale che, attraverso l'utilizzo di particolari programmi informatici (fase di post-processing), definisce il programma di distribuzione più appropriato per le diverse aree e produce le mappe operative necessarie a trasferire queste informazioni alla macchina operatrice.

Le macchine dotate di tecnologia VRT posseggono un rilevatore GPS che determina in continuo la posizione della macchina nell'appezzamento trattato.

In fase di utilizzo un software confronta questo dato spaziale con la mappa di distribuzione caricata nel sistema e determina punto per punto il quantitativo di prodotto da distribuire. Grazie alla tecnologia VRT la macchina è in grado di modulare, misurare e registrare la dose di prodotto rilasciato anche in funzione della velocità di avanzamento.

2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

a) Attrezzature per la trattrice o la macchina operatrice:

- sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione dei fertilizzanti stessi.

b) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

CAPITOLO 6 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

Sono sistemi di navigazione tramite posizionamento GPS, da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice semovente, che consentono la guida semiautomatica, intervenendo direttamente sullo sterzo.

Il tracciato è determinato e mantenuto dal sistema in modo tale da ottimizzare e razionalizzare le operazioni di campo, permettendo al contempo la registrazione dei dati di posizione e il controllo di quanto viene svolto. Questi sistemi trovano particolare applicazione durante le fasi di preparazione del terreno e soprattutto nel corso delle operazioni di semina, concimazione o trattamento con prodotti fitosanitari, evitando, ad esempio, la sovrapposizione tra le fasce trattate.

L'intervento dell'operatore è richiesto solamente in fase di manovra, non nel corso del lavoro.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di sistemi di guida semiautomatica:

- devono essere nuovi dispositivi per l'adattamento di trattrici o macchine operatrici semoventi già presenti in azienda;
- devono consentire il controllo attivo dello sterzo per il mantenimento del tracciato di guida.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare una dichiarazione con la quale si impegna a:

- **conservare le registrazioni delle suddette lavorazioni del terreno e delle operazioni colturali eseguite mediante il sistema di guida oggetto di contributo, per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;**
- **dimostrare di utilizzare il sistema oggetto di contributo per almeno 60 giorni l'anno nei terreni in conduzione, indicati nel fascicolo aziendale Si.Sco., per le suddette lavorazioni del terreno e operazioni colturali.**

ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Paragrafo 5.1 Interventi ammissibili

Lettera A), punto 1)

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**.

Tra gli interventi ammissibili sono compresi anche la nuova costruzione, la ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo di strutture di stoccaggio dei prodotti/sottoprodotti aziendali.

Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" i punteggi relativi alle Categorie:

- 1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili;
- 2.1 e 2.3 possono essere attribuiti solo in presenza di idonea documentazione comprovante i requisiti indicati nelle sopra richiamate Tabelle.

I costi di demolizione totale di edifici rurali e di manufatti aziendali non sono ammissibili.

Lettera A), punto 2)

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**.

Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" i punteggi delle Categorie 1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili.

I costi di demolizione totale di un fabbricato aziendale non sono ammissibili.

Lettera A), punto 3)

Gli interventi sono ammissibili indipendentemente dalla presenza di titolo abilitativo.

Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di:

- **250 mq** nel caso di serre;
- **750 mq** nel caso di tunnel.

I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel.

Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" il punteggio della Categoria 1.2 può essere attribuito per la realizzazione di serre e tunnel.

I costi di demolizione di una serra o di un tunnel aziendale non sono ammissibili.

Lettera B)

Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell'acquisto di:

- piante;
- pali e fili di sostegno;
- dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, reticelle in metallo);
- impianto di irrigazione;
- impianto antigrandine;
- reti antinsetto.

In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l'acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all'impianto estirpato.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a **5.000 mq**. Tale limite è riferito a ciascuna delle tipologie ammissibili e quindi non può essere raggiunto cumulando la superficie destinata a colture arboree specializzate pluriennali e la superficie destinata a piccoli frutti.

Lettera C)

I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda.

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell'amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest'ultimo. La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine per la conclusione degli interventi finanziati.

Lettera D), punto 4)

Tra gli interventi ammissibili sono comprese le pompe di calore.

Lettera F)

Rientra in questa tipologia d'intervento anche l'acquisto di reti antinsetto per la protezione dalla Popillia japonica.

Lettera G)

Le capannine agrometeorologiche aziendali sono ammissibili a finanziamento in presenza delle seguenti caratteristiche:

- 1) Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, oltre alla lettura dei dati climatici, l'abbinamento a modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS);
- 2) Per quanto riguarda la gestione agronomica, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture.

Lettera H)

I biobed sono dispositivi nei quali sono raccolte le acque contaminate da prodotti fitosanitari (residui di soluzione di prodotti fitosanitari rimasti nell'attrezzatura e delle acque di lavaggio di queste ultime) che subiscono un procedimento di evaporazione forzata o naturale favorita dal sole e dal vento, oppure possono essere biodegradate all'interno di un substrato costituito da terreno e materiale organico.

Paragrafo 5.2 Interventi non ammissibili

Tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative non sono ammissibili.

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:

- a) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti destinati a: abitazione, ufficio, mensa aziendale, attività agrituristiche, compresa la degustazione di alimenti e/o di bevande, scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione e tutti gli interventi non inerenti alla produzione di carne equina;
- b) interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l'attività agricola in combinazione con altre attività non agricole.

L'ammissibilità degli interventi proposti è valutata in base alle condizioni riportate nella seguente tabella:

Tipo di sviluppo dell'edificio	Spese non ammissibili	Spese ammissibili
Verticale su più piani. I piani dell'edificio sono utilizzati per attività diverse. Ad esempio un edificio su due piani, con piano terra utilizzato per attività agricola e primo piano utilizzato per attività non agricola (abitazione, ufficio, ecc.)	Scavi per fondazione, fondazioni, tetto, solaio, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune per i due piani	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli
Orizzontale su unico piano. Composto da locali utilizzati per attività agricola e da locali non utilizzati per attività agricola	Scavi per fondazione, fondazioni, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune e per i locali non agricoli. Per quanto riguarda il tetto, tutta la parte riguardante i locali non utilizzati per attività agricola (definita come proiezione sui locali non utilizzati per attività agricola)	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli. Tetto: solo la proiezione sulla parte agricola.

- c) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- d) movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi;

- e) nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi per uso irriguo e/o altri usi aziendali e realizzazione di opere e acquisto di impianti, macchine ed attrezzature inerenti all'irrigazione delle colture.
È ammessa la realizzazione di impianti per la ferti-irrigazione in serre e tunnel, in impianti arborei e arbustivi e nelle coltivazioni in pieno campo con ali gocciolanti, poiché finalizzati alla riduzione del consumo di fertilizzanti.
Non è ammesso l'acquisto di macchine semoventi, cosiddetti "rotoloni", per la ferti-irrigazione.
- f) acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti;
- g) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti finalizzati all'adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzata all'adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alla Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, non sono ammissibili interventi di adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali terminati oltre 24 mesi dalla data di insediamento;
- h) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, gassificazione, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, impianti fotovoltaici;
- i) impianto e reimpianto di vigneti, colture specializzate annuali o colture arbustive;
- j) interventi finanziabili nell'ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM):
- 1) interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) nell'ambito dell'OCM Apicoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013.
Non sono ammissibili l'acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l'acquisto di arnie speciali con fondo a rete;
 - 2) investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00 per le aziende non di montagna e € 25.000 per le aziende di montagna. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);
 - 3) investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 7, parte 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);
 - 4) investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell'ambito dell'OCM Olio di oliva, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- k) acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;
- l) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1;
- m) acquisto di diritti di produzione agricola o di animali, spese per la messa a dimora di piante, spese per coltivazioni non permanenti.
Tra le coltivazioni non permanenti rientrano anche i vivai di piantine legnose (agrarie e forestali commerciali) destinate ad essere trapiantate. Sono compresi i vivai di alberi da frutto e piante ornamentali, le viti madri di portinnesto (piante di vite appartenenti a varietà coltivate per la produzione di materiale per la moltiplicazione della vite) e le barbatelle (giovani piante di vite, innestate e non, prima del loro impianto definitivo);
- n) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- o) realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;
- p) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- q) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili alla destinazione d'uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle disposizioni attuative, come ad esempio: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo, agriturismo, mense aziendali o ufficio, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande);
- r) interventi di demolizione totale;

s) interventi di sola rimozione e sostituzione dell'amianto.

La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono ammissibili i costi di smaltimento.

La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati;

t) costi di smaltimento dell'amianto.

Paragrafo 10 Criteri di valutazione

Tabella n. 2 Categoria di intervento 2.5

Il relativo punteggio è assegnato solamente per il recupero di acqua piovana proveniente da superfici captanti (tetti e serre) oggetto di finanziamento.

Paragrafo 12.4 Documentazione da allegare alla domanda

Lettera b)

Il progetto delle opere edili s'intende regolarmente presentato e può essere oggetto di completamento in presenza di **almeno uno** dei disegni indicati. L'assenza di tutti i disegni relativi alle opere richieste a finanziamento, compresi quelli relativi alla disposizione degli impianti generici, determina la **non ammissibilità** della domanda.

Lettera c)

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche o il prezzario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del **20%**; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.

Lettera d)

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda e relativo agli interventi edilizi richiesti, debba essere assentito dall'Ente (Comune, SUAP o altro), il titolo medesimo deve risultare assentito alla data di presentazione della domanda di contributo.

Nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la stessa deve essere protocollata dall'Ente (Comune, SUAP o altro), prima della presentazione della domanda di contributo.

L'idoneità del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, deve essere verificata in sede di istruttoria della domanda di contributo, con l'Ente:

- cui è indirizzata, se trattasi di SCIA o DIA;
- che ha rilasciato il titolo stesso, negli altri casi.

Qualora, a seguito della suddetta verifica, il titolo abilitativo risulti non idoneo, il documento è da considerare assente e quindi si determina la non ammissibilità della domanda, come stabilito dal paragrafo 12.5.4 delle presenti disposizioni attuative.

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda di contributo e relativo agli interventi edilizi richiesti, sia una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), si rammenta che tale titolo è disposto dall'articolo 6, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010, la cui modulistica in Regione Lombardia è stata approvata con D.g.r. 8 maggio 2015 n. X/3543, ed è limitato ai casi riportati nel citato comma:

"2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;*

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa."

Pertanto la CIA o CILA non concernono interventi ammissibili indicati nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative, ad eccezione delle vasche raccolta acque.

Lettera e)

I preventivi di spesa devono essere presentati per:

- 1) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari delle CCIAA di cui alla lettera c);
- 2) spese di certificazione dei sistemi di qualità (ISO14001, EMAS e GlobalGap).

Per gli acquisti e le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono essere prodotti **tre preventivi di spesa**, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto **un solo preventivo di spesa**, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla lettera b) del paragrafo 12.4, che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa devono:

- essere indirizzati al richiedente;
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- riportare la descrizione analitica della fornitura.

I preventivi, inoltre, devono essere:

- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi: tipologia costruttiva dell'intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; volume delle celle frigorifere per la conservazione dei prodotti; superficie o volume delle serre e dei tunnel; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza degli organi lavoranti delle macchine agricole;
- formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- presentati su carta intestata dei fornitori e in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;
- indirizzati al richiedente e riportare il prezzo effettivo;
- firmati digitalmente dal fornitore.

In caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente ne richiede il perfezionamento.

Lettera h)

Le procedure di valutazione di incidenza si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;

- altro documento, rilasciato o validato dall'Ente gestore, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione).

Paragrafo 12.5.3 Errori palesi

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale della domanda, ad esempio, codice statistico o bancario errato;
- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra domanda e documentazione allegata;
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, ad esempio: cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Paragrafo 12.5.4 Domande incomplete e documentazione esplicativa

Di seguito si illustrano le modalità di gestione della documentazione nella fase istruttoria (paragrafo 12.4).

Paragrafo 12.4	Domanda	Documentazione assente	Documentazione incompleta
Lettera a)	Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola	Se il Piano Aziendale non è allegato o non compilato, la domanda non è ammissibile	Se il Piano Aziendale è parzialmente compilato, ne può essere richiesto il completamento
Lettera b)	Progetto delle opere edili. Disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni	Se tutti i disegni relativi agli interventi richiesti, esclusi quelli concernenti la disposizione (layout) degli impianti generici, non sono allegati, la domanda non è ammissibile	Se è allegata una parte dei disegni (almeno uno), può essere richiesto il completamento del progetto
Lettera b)	Progetto delle opere edili. Disegni relativi alla disposizione (layout) degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico)		Se i disegni relativi alla disposizione (layout) degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico) non sono allegati, ne può essere richiesta l'integrazione nella fase istruttoria
Lettera c)	Computo metrico analitico estimativo delle opere edili	Se il Computo metrico non è allegato o non compilato, la domanda non è ammissibile	Se il Computo metrico è parzialmente compilato, ne può essere richiesto il completamento
Lettera d)	Copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi	Se il titolo abilitativo non è allegato, la domanda non è ammissibile.	
Lettera e)	Preventivi di spesa	La mancanza anche di uno solo dei preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della domanda. La mancanza della descrizione analitica della fornitura e dei relativi costi anche in uno solo dei preventivi presentati comporta la non ammissibilità della domanda	Se uno o più preventivi allegati sono privi di nominativo del richiedente, timbro e firma del fornitore, data di formulazione e periodo di validità del preventivo, ne può essere richiesto il completamento.
Lettera e)	Nota (a firma del		Se la nota non è allegata, ne

Paragrafo 12.4	Domanda	Documentazione assente	Documentazione incompleta
	richiedente o di un tecnico) contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo se non si sceglie il preventivo con il prezzo più basso		può essere richiesta l'integrazione nella fase istruttoria
Lettera e)	Dichiarazione del tecnico di cui alla lettera b) del paragrafo 12.4 che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori	Se la dichiarazione non è allegata, la domanda non è ammissibile	
Lettera f)	Autorizzazione del proprietario	Se l'autorizzazione non è allegata, la domanda non è ammissibile	
Lettera g)	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto"	Se la dichiarazione sostitutiva non è allegata, la domanda non è ammissibile.	
Lettera h)	Valutazione di incidenza, per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000	Se la valutazione d'incidenza non è allegata, la domanda non è ammissibile	

Paragrafo 23 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento finale dei lavori

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Se, a conclusione del progetto, uno o più interventi non sono realizzati o non sono conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, il pagamento del saldo è ammissibile solo se la spesa relativa a tali interventi non è superiore al **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento.

Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento **non sono considerati** ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, in quanto la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella tabella seguente si riportano alcuni esempi di applicazione.

Investimenti	Spesa ammessa a finanziamento (*)	Caso 1 (**)		Caso 2 (**)		Caso 3 (**)		Caso 4 (**)		Caso 5 (**)	
		Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile
Intervento 1	10.000	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	SÌ	10.000
Intervento 2	15.000	SÌ	15.000	NO	0	NO	0	SÌ	(***) 9.000	SÌ	15.000
Intervento 3	20.000	SÌ	20.000	SÌ	20.000	NO	0	SÌ	15.000	SÌ	20.000
Intervento 4	55.000	SÌ	55.000	SÌ	55.000	SÌ	55.000	SÌ	45.000	NO	0
Totale	100.000		90.000		75.000		55.000		69.000		45.000
Esito saldo		Ammissibile		Ammissibile		Non ammissibile		Ammissibile		Non ammissibile	

(*): Nella fase di istruttoria delle domande.

(**): Alla erogazione del saldo (SÌ se l'intervento è realizzato, conforme a quello ammesso a finanziamento, funzionale e completo).

(***): Importo ridotto a seguito di intervento realizzato con economia di spesa, non a seguito di accertamento del contributo erogabili

Paragrafo 27 Decadenza dal contributo**Punto 3).**

La domanda decade totalmente se la spesa relativa agli interventi non realizzati, non conformi a quelli ammessi a finanziamento, non funzionali e/o incompleti è superiore al **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 22.

Paragrafo 30 Rinuncia

Rinuncia parziale. La rinuncia alla realizzazione di uno o più interventi è ammissibile nei limiti del **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 23.

ALLEGATO 3 - PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA A)

INDICE

1. II MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE;
2. II PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE;
3. II PROGRAMMA DI INVESTIMENTI;
4. IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L'INTERVENTO;
5. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L'INTERVENTO;
6. IL MERCATO IN CUI OPERARE;
7. L'ASSISTENZA TECNICA;
8. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO;
9. AGEVOLAZIONI RICHIESTE.

1. II MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE

Descrivere:

- la Tipologia di prodotti/servizi;
- la struttura del mercato di riferimento;
- la clientela principale servita;
- i canali di distribuzione utilizzati.

Indicare il:

- livello di auto approvvigionamento delle materie prime trasformate:
 - ☐ alto (più del 75%)
 - ☐ medio (dal 60 al 75%)
 - ☐ basso (fino al 60%)
- mercato di approvvigionamento delle materie prime trasformate: descrivere la struttura del mercato delle materie prime, il potere contrattuale dei fornitori, etc.
 - ☐ locale _____%
 - ☐ Regionale _____%
 - ☐ Nazionale _____%
 - ☐ internazionale (indicare quale) _____%

2. II PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

Descrivere:

- la quantità/qualità colture, animali allevati;
- il metodo di raccolta, allevamento, alimentazione;
- i principali dati produttivi/riproduttivi.

3. II PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Descrivere gli investimenti che il richiedente intende realizzare, illustrandone le caratteristiche tecniche. In particolare:

- a) Descrivere in modo dettagliato degli interventi e dei relativi requisiti qualitativi.
Relazione tecnica identificativa del progetto imprenditoriale, che indichi la corretta destinazione degli interventi degli investimenti in Opere agronomiche e di miglioramento fondiario, in Opere edilizie e per la realizzazione di impianti agricoli (ad esempio vigneti, oliveti, frutteti, etc), comprensiva della descrizione, lo stato fisico di partenza, gli interventi previsti e la situazione post-intervento;
- b) Descrivere gli obiettivi perseguiti a seguito della realizzazione degli interventi.
*Nella relazione tecnica descrivere, per ciascuno degli obiettivi perseguiti, quali sono gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi.
Specificare come le nuove produzioni modificheranno i livelli produttivi attuali, sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi.*
- c) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare, per i quali si richiede il contributo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)		
	Anno 1	Anno 2	Totale

Costo complessivo			

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento.

d) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare in autofinanziamento, senza contributo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN AUTOFINANZIAMENTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)					
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Costo complessivo						

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento. Gli interventi possono essere conclusi anche prima del quinto anno.

4. IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L'INTERVENTO

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo l'intervento, per ogni tipologia di prodotto aziendale, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase.

5. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L'INTERVENTO

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo e dell'organigramma aziendale previsti a regime, indicando le funzioni principali e il numero di addetti per ognuna di esse, evidenziando i ruoli ricoperti da ognuno.

6. IL MERCATO IN CUI OPERARE

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.

Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:

- descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.);
- descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

7. L'ASSISTENZA TECNICA

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese.

Il proponente che intende usufruire di tali agevolazioni deve presentare un piano di assistenza tecnica dettagliato contenente le motivazioni alla base della richiesta, il fornitore dell'assistenza, le modalità di erogazione del servizio, la tempistica, il costo (complessivo e giornaliero/orario), le giornate uomo previste, ecc.

8. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Prima dell'investimento (€) <i>(da compilare a cura del richiedente; si consiglia l'utilizzo dell'applicativo Sostare (SISCO) per il calcolo delle voci)</i>	Dopo l'investimento (€) <i>(da compilare a cura del richiedente)</i>

VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI = Σ dei valori PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + PRODOTTI ZOOTECNICI VENDUTI + PRODOTTI VENDUTI DOPO TRASFORMAZIONE AZIENDALE/VENDITA DIRETTA		
VALORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE (agriturismo, agroenergia, ecc.). = valore SERVIZI EROGATI		
VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE = Σ VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + VALORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE		
COSTI DI PRODUZIONE = Σ dei valori COSTI PRODUZIONE PRODOTTI VEGETALI + COSTI DI ALLEVAMENTO+ SPESE GENERALI		
COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE = Σ dei valori COSTI TRASFORMAZIONE E VENDITA DIRETTA + COSTI AGRITURISMO		
VALORE AGGIUNTO (MOL) = VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE - COSTI DI PRODUZIONE- COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE		
SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI) = COSTO LAVORO		
REDDITO OPERATIVO = VALORE AGGIUNTO (MOL)- SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI)		
CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI = Σ dei valori PAGAMENTO UNICO AZIENDALE + ALTRI PAGAMENTI PAC/PSR (ESCLUSE MISURE A INVESTIMENTO)		
REDDITO NETTO (utile di esercizio) = REDDITO OPERATIVO- CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI		

9. AGEVOLAZIONI RICHIESTE

Agevolazione	Importo agevolazione (€)	Spesa prevista (€)	Copertura spesa (%)
Contributo fondo perduto			
Mutuo agevolato per investimenti			
Premio insediamento giovani agricoltori			
Contributo per assistenza tecnica			

Luogo e data

Firma del richiedente

**ALLEGATO 4 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA G)**

AL GAL QUATTRO PARCHI
LECCO BRIANZA Scarl

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende agricole".**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ____/____/____ e residente in
_____ (____) Via _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa/società _____, Codice
fiscale _____, con riferimento alla domanda di contributo n.
_____, presentata il ____/____/____ essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle
disposizioni attuative in oggetto,

*consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.*

DICHIARA

di:

☐ avere

☐ non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività,
competitività e sostenibilità **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali.**

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi del Reg. UE 2016/679, di essere stato informato che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO 5 – VARIANTI, DI CUI AL PARAGRAFO 19.2

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo e data

Firma del beneficiario

**ALLEGATO 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 22.3, PUNTO 1)**

AL GAL QUATTRO PARCHI
LECCO BRIANZA Scarl

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende agricole".**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ____/____/____ e residente in

(____) Via _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa/società _____, Codice
fiscale _____, con riferimento alla domanda di contributo n.
_____, presentata il ____/____/____ essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle
disposizioni attuative in oggetto,
, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

*consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.*

DICHIARA

di non avere percepito un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della
redditività, competitività e sostenibilità attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti diverse dal Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 o agevolazioni fiscali.

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi del Reg. UE 2016/679, di essere stato informato che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO 7 – TABELLA CLASSIFICAZIONE INTERVENTI 4.1.01

OPERAZIONE 4.1.01	
descrizione macrocategoria	
IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATURE INNOVATIVE CHE FAVORISCONO IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E/O LA RIDUZIONE DELLE QUANTITÀ NELL'USO DI FERTILIZZANTI E/O PRODOTTI FITOSANITARI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	
descrizione intervento	Tipo
ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E LA TRACCIABILITÀ DELLE UTILIZZAZIONI AGRONOMICHE	DOTAZIONI
ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER I TRATTAMENTI - CAPANNINE METEOROLOGICHE	DOTAZIONI
ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER I TRATTAMENTI - TRAPPOLE A FEROMONI A CONTROLLO REMOTO	DOTAZIONI
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI FERTILIZZANTI	DOTAZIONI
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI	DOTAZIONI
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO LIQUIDO	DOTAZIONI
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SOLIDO	DOTAZIONI
ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA	DOTAZIONI
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE DEI FERTILIZZANTI	DOTAZIONI
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI	DOTAZIONI
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO LIQUIDO	DOTAZIONI
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SOLIDO	DOTAZIONI
MACCHINE PER L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA	DOTAZIONI
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - ALTRE COLTURE	DOTAZIONI
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - COLTURE FRUTTICOLE	DOTAZIONI
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - COLTURE ORTICOLE	DOTAZIONI
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - COLTURE VITICOLE	DOTAZIONI
SISTEMI PER LA RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI PUNTIFORMI DA PRODOTTI FITOSANITARI – BIOBED	DOTAZIONI
descrizione macrocategoria	
IMPIANTI INNOVATIVI CHE FAVORISCONO IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI	
descrizione intervento	Tipo

REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DEI PRODOTTI AZIENDALI	IMPIANTI
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	IMPIANTI
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	IMPIANTI
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA MOVIMENTAZIONE, TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	IMPIANTI
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI - SALE MUNGITURA	IMPIANTI
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	IMPIANTI
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	IMPIANTI
descrizione macrocategoria	
IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE INNOVATIVE CHE FAVORISCONO IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA AZIENDALE	
descrizione intervento	Tipo
DOTAZIONI FISSE PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO O IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA	DOTAZIONI
IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO - ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ENERGETICA E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA AZIENDALE	DOTAZIONI
IMPIANTI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO O IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA	DOTAZIONI
descrizione macrocategoria	
OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI NATURA STRAORDINARIA	
descrizione intervento	Tipo
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI - ALTRI ALLEVAMENTI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER EQUIDI	OPERE
COSTRUZIONE NUOVE STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - PLATEE	OPERE
COSTRUZIONE NUOVE STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - VASCHE	OPERE
IMPIANTO DI COLTURE ARBOREE E ARBUSTIVE SPECIALIZZATE PLURIENNALI	OPERE
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ALLE NORME VIGENTI REALIZZATI DA GIOVANE AGRICOLTORE - ALTRE TIPOLOGIE	DOTAZIONI
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ALLE NORME VIGENTI REALIZZATI DA GIOVANE AGRICOLTORE - RIMOZIONE AMIANTO	OPERE
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI LIVELLO SUPERIORE A QUELLI OBBLIGATORI - ALTRE TIPOLOGIE	DOTAZIONI
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI LIVELLO SUPERIORE A QUELLI OBBLIGATORI--RIMOZIONE AMIANTO	OPERE

NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO SOTTOPRODOTTI AZIENDALI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - DEPOSITI MACCHINE ED ATTREZZI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - FIENILI E DEPOSITI PRODOTTI AGRICOLI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SALE MUNGITURA	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL CALDI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL FREDDI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE CARNE)	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE UOVA)	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI DA CARNE	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI E/O BUFALINI DA LATTE	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER CUNICOLI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER OVICAPRINI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER SUINI	OPERE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPERE
REIMPIANTO DI COLTURE ARBOREE E ARBUSTIVE SPECIALIZZATE PLURIENNALI	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO SOTTOPRODOTTI AZIENDALI	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - DEPOSITI MACCHINE ED ATTREZZI	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - FIENILI E DEPOSITI PRODOTTI AGRICOLI	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SALE MUNGITURA	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL CALDI	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL FREDDI	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI - ALTRI ALLEVAMENTI	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE CARNE)	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE UOVA)	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE	OPERE

- STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI DA CARNE	
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE	OPERE
- STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI E/O BUFALINI DA LATTE	
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE	OPERE
- STALLE E RICOVERI ANIMALI PER CUNICOLI	
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE	OPERE
- STALLE E RICOVERI ANIMALI PER EQUIDI	
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE	OPERE
- STALLE E RICOVERI ANIMALI PER OVICAPRINI	
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE	OPERE
- STALLE E RICOVERI ANIMALI PER SUINI	
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE	OPERE
- TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - PLATEE	OPERE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI – VASCHE	OPERE
descrizione macrocategoria	
DOTAZIONI INFORMATICHE E SPESE CERTIFICAZIONE	
Descrizione intervento	Tipo
acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti richiesti.	DOTAZIONI
spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap.	DOTAZIONI
descrizione macrocategoria	
SPESE GENERALI	
descrizione intervento	Tipo
SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OPERE	
SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IMPIANTI	
SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	
SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE	

ALLEGATO 8 – MODELLO DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

Dichiarazione Liberatoria Da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture, riferite all'intervento cofinanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Lombardia avente codice CUP: _____ sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta _____

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Tipo di spesa	Importo netto	IVA	Modalità di pagamento*	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

*) Bonifico, Ricevuta bancaria, home banking, altro

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

ALLEGARE: fotocopia della carta di identità o di un documento equipollente

E' possibile la sottoscrizione con firma digitale: in questo caso non allegare la fotocopia del documento di identità

ALLEGATO 9 – SCHEMA DI FIDEIUSSIONE

FIDEIUSSIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DELLE MISURE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Misura 4 - Sottomisura 4.1- OPERAZIONE 4.1.04 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole"

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 MILANO

Fideiussione n. _____

Luogo e data _____

P R E M E S S O

Che il sottoscritto _____
nato/a a _____ (___), il ___/___/_____
C.F. _____ e residente in _____
(___) Via _____
In qualità di legale rappresentante pro tempore della Società _____,
con sede legale in _____ (___)
Via _____
Codice fiscale _____ P.IVA _____
iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero Rea _____
(di seguito indicato Contraente)

- a) con riferimento alla domanda di sostegno n. _____ ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il pagamento dell'Anticipazione pari a euro..... (in cifre e in lettere) corrispondente al 50% del contributo concesso di euro (in cifre e in lettere) per l'investimento relativo all'operazione ____ prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia;
- b) che detto pagamento relativo all'Anticipazione sul contributo concesso è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro(in cifra e in lettere) pari al 100% dell'Anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

C I Ò P R E M E S S O

La Società-Compagnia Assicuratrice/Banca _____
Partita IVA _____ con sede legale in _____
Via/località _____ CAP _____ iscritta nel registro delle
imprese di _____ n. REA _____ (di seguito indicata Fideiussore), nella

persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale _____
nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi,
come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (di seguito indicato OPR) dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro _____ *(in cifra e in lettere)*.

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
4. La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento (1) e pertanto fino al maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente dall'OPR (2).
5. Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell'OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società.
6. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE

Timbro e firma

IL FIDEJUSSORE

Timbro e firma

- (1)** Riportare la data indicata nella comunicazione formale di ammissione a finanziamento inviata dall'amministrazione delegata competente alla gestione dell'operazione interessata. Nel caso di operazione con durata temporale predefinita e ove la data non fosse indicata nella comunicazione di ammissione a finanziamento riportare la data corrispondente alla durata massima prevista dalla specifica operazione.
- (2)** In alternativa è possibile prevedere l'automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi.

ALLEGATO 9 BIS – SCHEMA DI CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA

c.a Dirigente Ramo Cauzioni / Ufficio Fidi
(Sede Centrale)
ASSICURAZIONE / BANCA
Via _____

OGGETTO: Conferma validità Polizza fideiussoria n. _____ del _____

Spettabile Assicurazione / Banca _____ abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall'Agenzia / Filiale _____ a favore dell'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (OPR) su richiesta di _____ per l'importo complessivo di euro _____ (cifre) con scadenza _____ valida per mesi _____ con rinnovo automatico di tre semestralità più altre eventuali semestralità su richiesta di OPR (oppure) con rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi.

In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della polizza fideiussoria in questione e del potere dell'Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento.

Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato, determina l'esclusione d'inserimento del nominativo del Vs. Cliente dall'elenco dei beneficiari da inviare entro il termine perentorio del _____ all'OPR cui spetta il pagamento dell'aiuto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Da restituire in originale, oppure a mezzo fax o via PEC.

In ogni caso va allegata copia di un documento d'identità del firmatario della conferma di validità della garanzia.

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

Si conferma che la polizza fideiussoria n. _____ del _____
emessa da Agenzia / Filiale _____
su richiesta di _____
risulta valida ed operante per l'importo di euro _____ (cifre)

Tale comunicazione è valida per la conferma della garanzia in questione ai fini dell'assunzione di responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante.

(luogo) _____

Direzione Generale Assicurazione / Banca

(data) _____

Nome Cognome
Firma

ALLEGATO 10 – modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale interno e per lavori in amministrazione diretta

PSR 2014-2020 - OPERAZIONE: _____

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: _____

NOME DEL PROGETTO: _____

NUMERO DOMANDA: _____

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): _____

PROSPETTO RENDICONTAZIONE SPESE PERSONALE INTERNO E PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

MESE XXXXXX ANNO XXXX

Nomina tivo persona	Qualifi ca	Totale ore lavora te	Cos ti tota li	Cost o orari o	Descrizi one dei lavori eseguiti / attività svolte	Numero ore dedicate ai lavori/attività oggetto di finanziamento																Costo totale da imput are	Firma perso na
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	-		

Firma del responsabile dell'Ente beneficiario
